

III^ C O R T E D I A S S I S E  
R O M A

PROC. PEN. N° 1/99 R.G.

A CARICO DI BARTOLUCCI LAMBERTO + 8.-

LA CORTE

1 - DOTT.	GIOVANNI	MUSCARA'	PRESIDENTE
2 - DOTT.	GIOVANNI	MASI	G. a L.
DOTT.	VINCENZO	ROSELLI	PUBBL. MINIST.
DOTT.	SETTEMBRINO	NEBBIOSO	PUBBL. MINIST.
DOTT.	GIOVANNI	SALVI	PUBBL. MINIST.
SIG.RA	DANIELA	BELARDINELLI	ASS. GIUDIZIARIO
SIG.	DAVID	PROIETTI	TECNICO REG.
SIG.	NATALE	PIZZO	PERITO TRASCRIPT.

UDIENZA DEL 08.11.2000

Tenutasi nel Complesso Giudiziario Aula "B" Bunker  
Via Casale di S. Basilio, 168, Rebibbia

\* R O M A \*

RINVIO AL 21.11.2000

PRESIDENTE: Facciamo l'Appello degli imputati.

Bartolucci? Assente. Ferri? **FERRI FRANCO:**  
presente. **PRESENTE:** presente. Melillo? **MELILLO**  
**CORRADO:** presente. **PRESIDENTE:** presente. Tascio  
presente, Pugliese contumace, Alloro presente,  
Masci presente, Notarnicola contumace,  
Bomprezzi? **BOMPREZZI BRUNO:** presente. **PRESENTE:**  
presente. Come Difensori, per Bartolucci? **AVV.**  
**DIF. CECI:** ci sono invece Presidente, Avvocato  
Daniela Ceci in sostituzione dell'Avvocato  
Vincenzo Crupi e Pecorella. **PRESIDENTE:** Ferri?  
**AVV. DIF. FILIANI:** Avvocato Giampaolo Filiani,  
anche in sostituzione del Professor De Luca.  
**PRESIDENTE:** Melillo? **AVV. DIF. NANNI:** Angelo  
Nanni, anche in sostituzione dell'Avvocato  
Gallo, Marcello Gallo. **PRESIDENTE:** Tascio? Per  
Tascio? **VOCE:** (lontana dal microfono). **AVV. DIF.**  
**FILIANI:** lo posso sostituire io? **PRESIDENTE:** sì,  
Avvocato Filiani in sostituzione dell'Avvocato  
Bartolo. Pugliese? **AVV. DIF. MISIANI:** Avvocato  
Misiani ed Avvocato Canovi. **PRESIDENTE:** Alloro?  
**AVV. DIF. MIELE:** Avvocato Miele Angelo, anche in  
sostituzione dell'Avvocato Miele Renato.  
**PRESIDENTE:** Masci? **AVV. DIF. NIGRO:** Nigro anche  
in sostituzione dell'Avvocato Izzo. **PRESIDENTE:**  
Notarnicola? C'è l'Avvocato Colaiacomo? **VOCI:**

(in sottofondo). **PRESIDENTE:** va bene, mettiamo ora Nigro in sostituzione dell'Avvocato Colaiacomo. Bompreszi? **VOCE:** (in sottofondo). **PRESIDENTE:** va bene, Avvocato Misiani in sostituzione dell'Avvocato Taormina. Quindi l'Avvocato Colaiacomo è arrivata, per Notarnicola. Poi per le Parti Civili? **AVV. P.C. NUNZIATA:** Nunziata per la Presidenza del Consiglio dei Ministri. **AVV. P.C.:** per Davanzali. **AVV. P.C. IANNUZZI:** Iannuzzi per il Ministero della Difesa, anche quale responsabile civile Presidente. **AVV. P.C. PARIS:** Gianfranco Paris per Succi e Della Marchina. **AVV. P.C. PICCIONI:** Piccioni. **AVV. P.C. BENEDETTI:** Avvocato Benedetti. **AVV. P.C. OSNATO:** Avvocato Osnato. **AVV. P.C. ZILAPIANTE:** Avvocato Zilapiante Giampaolo. **AVV. DIF. FILIANI:** Presidente non si pone il problema di incompatibilità che la stessa persona fisica, in rappresentanza dell'Avvocatura dello Stato, difende il Ministero della Difesa? **PRESIDENTE:** scusi al microfono deve parlare perché se no... **AVV. DIF. FILIANI:** ponevo il problema se non fosse ravvisabile un'incompatibilità per il fatto che la stessa persona fisica, in rappresentanza dell'Avvocatura dello Stato,

difenda il Ministero della Difesa, sia come responsabile civile che come Parte Civile.

**PRESIDENTE:** no, non c'è perché non è che la Parte Civile del Ministero della Difesa è costituita contro il responsabile civile... **AVV.**

**DIF. FILIANI:** perfetto, perfetto. **PRESIDENTE:** ...Ministero della Difesa, quindi non c'è. Va bene, allora abbiamo costituito le Parti, sì, allora chi vuole intervenire dei Difensori? **AVV.**

**DIF. CANOVI:** per il Generale Pugliese, Presidente, Avvocato Canovi. Intendo sviluppare una prima eccezione alla quale seguirà altra che illustrerà il collega Misiani. Signori della Corte il Generale Pugliese ha assunto in questo Processo la qualità di imputato solo con l'Ordinanza di rinvio a giudizio. Il 29 ottobre del 1993 egli rivolge un'istanza perché il Giudice Priore prenda in considerazione la possibilità di sentirlo con particolare riguardo a notizie pubblicate da "Il Messaggero" nell'edizione del giorno precedente. L'articolo contiene infatti un'intervista di tale Alessandro Vanno, nel quale si dice che costui è latitante in Francia per una lite giudiziaria con la moglie dopo che la signora era diventata l'amante proprio del Generale Pugliese. In

relazione alla propria stessa istanza il Generale Pugliese viene ascoltato come teste spontaneo nei giorni 11 novembre e 19 novembre dello stesso anno. In quella sede egli si preoccupa ovviamente, come da istanza che ha prodotto, di fornire all'Istruttore tutti gli elementi che ritiene utili a dimostrare l'assoluta infondatezza delle notizie fatte pubblicare dolosamente dal Vanno e della manifesta volontà di questi di nuocergli con le più diverse iniziative giudiziarie. Avete agli atti una sequela di denunzie e di esposti di questo Vanno nei confronti del Generale Pugliese. Egli assume la qualità di indiziato, ancorché sostanzialmente nel momento in cui si presentava già doveva essere considerato tale, per effetto di un decreto di perquisizione del proprio ufficio e della propria abitazione. Decreto che vuole perquisita anche la casa e l'abitazione della moglie del Vanno, talché è evidente che il Generale Pugliese ritenne, peraltro del tutto legittimamente, che la comunicazione giudiziaria insita nel decreto di perquisizione, fosse per lui un atto meramente dovuto a norma dell'art. 332 del codice di rito vigente. In ragione di che cosa, di quelle

indagini che certamente erano dovute per vagliare le notizie fatte diffondere dal Vanno a mezzo stampa. Nella comunicazione giudiziaria, nel timbretto che è in calce al decreto di perquisizione, a norma dell'art. 304, non era fatta e questo è importante, menzione alcuna di fatti specifici in ordine ai quali difendersi. In conclusione egli ritenne che quella comunicazione giudiziaria fosse esclusivamente finalizzata al diritto di farsi assistere nella particolare, nel particolare incombente. Né vi era nella comunicazione giudiziaria indicazione alcuna di fatti taciuti o falsamente rappresentati. In questa giuridica posizione, direi anomala, di indiziato, di avvisato o indagato a seconda dell'evolversi di quella che è la norma che è voluta a garanzia dei diritti di difesa, Pugliese rimane fino a quando? Fino all'Ordinanza di rinvio a giudizio che ritengo si debba dichiarare nulla con conseguente nullità del decreto di citazione. La specifica qualità di indiziato, al momento del rinvio a giudizio, perché di quello parliamo, varrà anche a mente del disposto dell'art. 242 delle norme di attuazione. Ma il problema sotto questo profilo sarà meglio sviluppato dall'Avvocato

Misiani. Tornando alla eccezione in esame, di nullità, io ritengo che essa possa, debba trarre un giuridico fondamento dal combinato disposto degli artt. 78 e 376 del codice di procedura penale. Essendo, credo pacifico, che il fatto oggi addebitato al Generale Pugliese, non era mai stato in precedenza enunciato né in un mandato di comparizione, né in altra rituale forma giuridica. Oltre tutto vi è da dire che il Generale Pugliese non è mai stato interrogato sullo specifico addebito inerente la spontanea dichiarazione resa nelle deposizioni che ho appena citato del novembre del '93, o meglio nel comunicato stampa che egli allegò a quelle dichiarazioni, al solo fine di dimostrare l'infondatezza delle denunce del Vanno. Infondatezza, Signori della Corte, che è stata poi sostanzialmente riconosciuta anche con l'Ordinanza che dispone: trasmettersi gli atti al Pubblico Ministero perché proceda per il delitto di calunnia nei confronti del Vanno. Anomala anche questa posizione perché il Vanno viene restituito, per così dire, al Pubblico Ministero perché risponda del delitto di calunnia e il Pugliese rinviato a giudizio per avere, si dice, taciuto circostanze che ancora

non abbiamo ben chiare. Aggiungo che avendo il Pubblico Ministero e il Giudice Istruttore in atti, documenti e prove di quella che è l'ipotizzata falsità della affermazione del Pugliese di non essersi mai occupato della vicenda di Ustica, nella realtà mai attivamente occupato, egli ha detto, l'esame spontaneo al quale egli si era sottoposto doveva essere sospeso, proprio a norma dell'art. 304 del codice di procedura penale. Al fine di contestare al teste o in quel momento già indiziato, contestare quelle che erano le evidenti, si dice in ipotesi, contrarie risultanze. Con la conseguenza giuridica che quelle deposizioni del novembre del 1993, sono in ogni caso nulle e inutilizzabili. Aggiungo che neppure il fatto che il Generale Pugliese abbia voluto chiarire poi nel corso delle ulteriori sue... suoi interrogatori quale fosse il significato che egli dava alla frase, non mi sono mai occupato o mai attivamente occupato, esonerava per questo il Giudice Istruttore e il Pubblico Ministero dall'obbligo della contestazione in una forma chiara dell'addebito, contestazione del fatto, non contestazione della norma. L'obbligo dell'interrogatorio e Voi mi



insegnate, concerne infatti il fatto specifico e non una qualificazione giuridica, così come la comunicazione giudiziaria doveva, quale invito, anche consentire e soprattutto consentire, quello che è un inalienabile diritto, il diritto alla difesa. In conclusione Signori della Corte, Pugliese ha saputo di che cosa gli si muove addebito, solo ed esclusivamente con l'Ordinanza di rinvio a giudizio, donde una nullità che questa Difesa ritiene assoluta e insanabile. Conosco e Voi meglio di me, la Giurisprudenza, però varrà credo, quanto in proposito hanno sancito le Sezioni Unite, una Sentenza che risale al 16 novembre del '63, d'altra parte parliamo di vecchio rito, Sentenza secondo la quale la nullità del rinvio a giudizio dell'imputato non interrogato sul fatto oggetto dell'imputazione, e Pugliese sul fatto non è mai stato interrogato, ma è stato interrogato su quello che è stato il corso della sua intera carriera militare e civile perché è stato al momento in cui si presentava la sua qualità era di Direttore Generale dell'Aviazione Civile. Aggiungo che se questa nullità non fosse ritenuta assoluta e quindi ritenuta di per sé sanabile, secondo la vecchia norma, per

l'effetto dell'art. 377 allora del codice, è stata comunque eccepita, cioè è stata immediatamente eccepita a norma del 372. Quindi, in conclusione, questo imputato perviene a giudizio e viene citato innanzi a Voi, in sintesi, senza avere mai oggettivamente e compiutamente saputo di che cosa lo si sospettava sotto il profilo della falsa testimonianza. Quindi una nullità che ritengo di dover formalmente eccepire, chiedendone l'accoglimento. Il collega Misiani illustrerà, come dicevo, l'altro aspetto dell'eccezione che ho appena enunziato. **PRESIDENTE:** grazie! **AVV.**

**DIF. MISIANI:** Signor Presidente e Signori Giudici, noi italiani siamo noti all'estero per molte cose, fra l'altro per la, come dicono loro, l'astrusità del nostro sistema giuridico. Ad un americano, ad un inglese, ad un canadese, anche ad un francese, che per lo più simile al nostro sistema giuridico, simile al nostro, è difficile spiegare come dopo dieci anni un cittadino italiano o più cittadini italiani vengono giudicati con un codice abrogato dieci anni prima. Peraltro come ha avuto modo nel passato, di precisare, di scrivere un inimitabile editorialista, mi riferisco a

Pintor, il gergo che viene usato dai Magistrati, dagli Avvocati, dagli addetti alla Giustizia è tale da nascondere quello che Pintor chiama la verità al popolo. Perché il popolo altrimenti si ribellerebbe. Io proprio per facilitare la comprensione di questi astrusi problemi che stiamo parlando da qualche settimana, voglio, a beneficio questo dei Giudici Popolari, voglio raccontare un fatto di cronaca giudiziaria, come si diceva una volta, un fatto di cronaca nera. Esiste un piccolo paese della Calabria, che si chiama Seminara, tristemente noto per una faida decennale, anzi più che decennale. Due famiglie sono in lotta fra di loro e si stanno reciprocamente sterminando, si stanno perché è ancora in corso questa faida, praticamente coinvolge tutto il paese, fatto di non più di tremila, quattromila anime. Ebbene, alcuni di questi omicidi sono stati commessi in epoca antecedente al 1989 ed ancora sono in corso, pendenti, l'omertà sappiamo esiste in Calabria. Altri omicidi sono stati commessi successivamente al 1989, altri ne stanno succedendo in questi giorni ed è prevedibile che ne succederanno in tempo futuro. Bene, secondo la logica che ha ispirato gli

Inquirenti in questo Processo e quando dico Inquirenti mi riferisco al P.M. e mi riferisco al Giudice istruttore, gli omicidi di Seminara, di ieri, di oggi e di domani, dovrebbero essere giudicati tutti col vecchio rito. Domani, fra due mesi, tre mesi, dieci mesi, un anno, succederà ancora un altro omicidio, è sufficiente che il primo, quello radicato nel 1989 ancora non sia stato definito in Istruttoria, perché anche questi omicidi dovrebbero, secondo questa logica, ricadere nel calderone del vecchio codice. E` una situazione insostenibile, insostenibile sul piano del diritto. Che cosa stabilisce la norma a cui facciamo riferimento, che è come, diciamo noi Avvocati, con un'espressione senza senso, leggo a me stesso, lettera c) nei procedimenti connessi a norma dell'art. 45 del codice abrogato, per il quale le condizioni indicate nella lettera a) e b), cioè l'esistenza di un altro procedimento che si procede con il vecchio rito, ricorrono anche relativamente ad un solo degli indiziati, imputato, ovvero un... sempre che alla data di entrata in vigore del codice i procedimenti siano già riuniti. Lo sappiamo tutti, io ho guardato tutta la Giurisprudenza

esistente, credo, adesso è facile con i CD, ci sono cinquantuno Sentenze se non vado errato, cinquantuno Sentenze sul tema. Nessuna di queste Sentenze dice che un procedimento nato successivamente al 1989 perché di questo si tratta relativamente al Generale Pugliese, successivamente al 1989 possa essere riunito e si possa procedere col vecchio rito. Le Sentenze che cosa dicono? A) che la riunione formale deve avvenire prima dell'entrata in vigore del vecchio codice; b) estendendo, sia pure discutibilmente la formula usata dal codice, dicono che non è necessaria una riunione formale quando c'è il fatto e nello stesso procedimento. Ma dicono sempre e comunque una cosa, che il fatto in sé ontologicamente deve esistere prima dell'entrata in vigore del nuovo codice, questa è la sostanza, deve esistere prima perché se non esiste prima, non c'è nessuna ragione al mondo perché venga connesso, riunito, la connessione c'è, non è questo il problema, la connessione c'è, ma la connessione in questo caso, ex art. 45 del codice del 1930 non consente, per le nuove disposizioni, la riunione al procedimento principale, perché è nato dopo, quando il codice dice, quando la... quando il 242 dice riuniti,

che vuol dire? Che ci esistono due procedimenti che dovrebbero essere separati, che poi vengono riuniti, ma se il procedimento non esiste per nulla, per nulla, come si pretende di riunirlo se nasce dopo? Qui veramente c'è una palese, secondo me, violazione dell'art. 242. Un noto processualista, Signor Presidente e Signori Giudici, in proposito, in una nota, appena uscito il codice scrive, "va da sé...", è un famoso processualista italiano, credo, e lo leggo espressamente: "va da sé che qualora nell'ambito di procedimenti connessi e già riuniti in data del 24 ottobre 1989, emergono successivamente fatti punibili, non potrà che procedersi in ogni caso separatamente, nell'osservanza nel nuovo codice, atteso che si tratterebbe comunque di procedimenti nuovi connessi ma ancora non -lo scrive lui tra virgolette - riuniti, alla data predetta, né potendo più la riunione aver luogo, a causa del divieto di cui all'art. 259, sempre norme di attuazione, comma 2, che impedisce la riunione fra procedimento col vecchio rito e un procedimento col nuovo rito. E ciò ha avuto anche riguardo al principio per cui al rigore vi è un procedimento per ogni singolo reato e per

ogni singola imputazione, indipendentemente dalla connessione". Non ho bisogno di spiegarlo, non oserei spiegarlo, dico soltanto che ogni reato, ogni reato c'è un procedimento, per ogni reato c'è un procedimento, che poi anche quando sono riuniti nello stesso fascicolo materialmente, il rapporto processuale è sempre in relazione a quel singolo reato e se questo singolo reato nasce successivamente all'entrata in vigore, non c'è santo che tenga, non si può, non si deve applicare l'art. 242 per fare questa riunione impossibile, dicevo. Io mi rendo conto Signor Presidente e Signori Giudici delle possibili conseguenze di questa tesi, che Voi sapete meglio di me che è fondatissima, che non si può superare, è impossibile, mi rendo conto quale potrebbero essere le conseguenze per questo Processo, ma i processi in democrazia si fanno osservando le regole, qualunque processo ed ogni volta che abbiamo tentato di, come dire, di violentare queste regole, non è emerso nulla di utile per tutto il Paese. La conseguenza è che l'Ordinanza di rinvio a giudizio per Pugliese, relativamente a questo punto, come dice qualche Sentenza, non questa di merito, è inesistente, o se volete nulla ex art. 178,

lettera a) e c), l'imputato Pugliese quanto meno sotto la lettera c), faccio presente che avrebbe avuto diritto all'udienza preliminare dove poteva sperare in un 425, c'è il proscioglimento pieno. Grazie! **AVV. DIF. COLAIACOMO:** Presidente molto brevemente, l'Avvocato Colaiacomo per il Generale Notarnicola, io mi associo a quelle che sono state le eccezioni formulate ieri dalla Difesa del... di Masci ed anche dalla Difesa del Professor Taormina ed anche quelle oggi per quanto riguarda il Generale Pugliese. Anche per Notarnicola si tratta di un reato, la falsa testimonianza, che secondo l'Ordinanza di rinvio a giudizio sarebbe stato commesso il 10 maggio del 1995, quindi penso che anche per quanto riguarda la posizione del mio assistito possano valere quelle che sono state le considerazioni testè spiegate dall'Avvocato Misiani. Mi riporto anche a quelle che sono state poi le conclusioni del Professor Taormina, ieri, per quanto riguarda la compatibilità, se così posso usare questo termine, delle norme del nuovo processo in considerazione all'art. 111 alle norme transitorie, con il vecchio processo, quindi l'espulsione dal fascicolo del dibattimento, ove non venisse accolta la prima eccezione, di tutti



quegli atti che non sono stati formati nel contraddittorio delle Parti, ad eccezione solo e esclusivamente, quindi degli atti irripetibili. Grazie Signor Presidente! **PRESIDENTE:** prego! **AVV. DIF. FILIANI:** Avvocato Giampaolo Filiani per il Generale Franco Ferri. Signor Presidente e Signori della Corte il mio intervento, le questioni da me sollevate si articoleranno in tre punti: il primo punto riguarda la nullità dell'Ordinanza di rinvio a giudizio secondo le norme del codice di procedura penale del '30, il secondo punto e il terzo punto riguardano l'applicabilità al momento attuale, cioè per questo dibattimento, del codice di procedura penale del 1930 e in alternativa l'incostituzionalità di tutta una serie di articoli. Per comodità di esposizione inizierò dalla prima questione, quella relativa alla nullità dell'Ordinanza di rinvio a giudizio, vi sono delle date che io richiamo alla Vostra attenzione, e che sono state evidenziate dai colleghi che mi hanno preceduto, soprattutto nell'udienza ieri, la prima data è quella del 31 dicembre del 1997, che è la data, secondo l'interpretazione del Giudice Istruttore che ha redatto l'Ordinanza di rinvio a giudizio, nella

quale per effetto di legge non è più possibile continuare l'Attività Istruttoria. La seconda data è una data in ordine cronologico antecedente ed è quella del 30 giugno 1997 che è la data che come ha spiegato ieri... e ha scritto in una pregevole memoria l'Avvocato Biaggianti, è la data che secondo la corretta interpretazione delle disposizioni normative che regolano questa materia, la data che avrebbe dovuto segnare il limite dei poteri istruttori del Giudice Istruttore sulla base del codice penale del '30, ancora in vigore per questo Processo, in base a tutta una serie di leggi speciali che hanno prorogato il termine originariamente previsto dalle disposizioni di attuazione del codice Vassalli. Poi c'è un'altra data, quella del 31 luglio 1998, che è quella del deposito di tutti gli atti di ben... di circa venti anni di indagini, che avviene a norma dell'art. 372 del codice penale del '30, primo comma, tutti gli atti devono essere depositati, viene fatto un avviso alla Difesa, la Difesa li può visionare ed esercita il proprio diritto di difendersi. Poi c'è la data del settembre '98, che è la data in cui ci viene notificato, ai vari Difensori degli imputati,

varie date, ognuno ce ne ha una diversa, però diciamo a partire dal 10 settembre fino alla fine di settembre, vengono notificati gli avvisi ex art. 372 secondo comma, cioè l'avviso, noi veniamo informati che sono stati depositati tutti questi atti, che possiamo leggerli, consultarli, studiarli, capirli, estrarne copia e redigere delle memorie per difendere i nostri assistiti in un Processo nel quale noi abbiamo avuto la facoltà di vedere gli atti solo per una limitata parte di atti, che sono gli atti che sono tassativamente elencati in tutta una serie di articoli e per i quali il Difensore ha il diritto di assistere e sono rispetto all'enorme mole di questo Processo, una parti, diciamo, relativamente limitata. Il 3 viene contestualmente depositata dalla Difesa, perché il codice del '30 quando è stato formulato pensava a dei processi normali, il Legislatore, cioè pensava a dei processi che avessero un volume di carte, diciamo, accettabile per le medie capacità umane degli operatori del diritto e aveva dato un termine di cinque giorni per visionare le carte e scrivere, redigere una memoria, perché quando questo codice è stato concepito i processi non erano voluminosi come

sono diventati oggi, si facevano processi per singoli imputati per fatti specifici e le prove raccolte, in cinque giorni si potevano esaminare e si potevano redigere memorie. Naturalmente il Legislatore che è previdente, prevede sempre nello stesso art. 372 del codice del '30, che la Difesa può chiedere una proroga in quei casi eccezionali in cui il volume del Processo richiede un tempo maggiore e il Giudice la deve dare per il tempo indispensabile alla Difesa, deve rapportarlo al tempo indispensabile della Difesa per esercitare concretamente questo diritto di difesa. La Difesa naturalmente chiede una proroga, e il Giudice Istruttore ci dà una proroga fino al 31 gennaio '99, quindi praticamente tre mesi e mezzo da quando noi iniziamo a consultare le carte. Siccome questo termine, ad avviso di questo Difensore e ad avviso anche di altri Difensori era assolutamente inadeguato per esercitare da parte di noi poveri Difensori, in questo Processo, concretamente il diritto di difesa, concretamente significa difendere il proprio assistito con cognizione di causa, cioè aver letto gli atti, averli capiti, perché non basta leggere per capire, averli studiati, aver

sfogliato pagina per pagina, perché la prova dell'innocenza Voi la potete trovare anche in tre righe di un foglio, ci può essere, capita, a me è capitato che una frase che magari sfuggita prima, nella mia esperienza professionale, riletta con attenzione, eccetera, poteva essere determinante per impostare una corretta linea di difesa. Allora questo Difensore, armato di buona volontà, ha scritto una piccola istanzina al Consigliere Priore facendo presente che il fascicolo processuale era composto di un milione e settecentocinquantamila pagine, facendo presente che anche armandomi di buona volontà, lavorando il sabato e la domenica, lavorando a Natale, lavorando durante le ferie estive e sopravvalutando enormemente le mie capacità intellettuali, leggendo, ho detto solo leggendo, ho tralasciato il fatto di capire e studiare, anche solo, anche mille pagine al giorno, che è un'impresa eccezionale, io non sono assolutamente in grado, mi ricordo che all'università quando studiavo dalla mattina alla sera, per un mese di seguito, chiuso in casa, io riuscivo a fare nella prima lettura del libro, centoventi pagine al giorno e avevo capito pochissimo, poi c'era una seconda

lettura, la terza e alla fine riuscivo a leggere due, trecento pagine, ma quando l'avevo già letto tre volte. Quindi per imparare un libro di mille pagine mi servivano grossomodo trenta giorni, però lì dovevo sostenere un esame e non pensate che difendere un imputato da accuse così infamanti in un Processo così complesso non sia un esame molto difficile per me. Ed allora ho chiesto questo prolungamento del termine, depositando un'istanza che poi Vi produrrò in copia e non Vi leggo qua per non tediarVi, facendo un calcolo aritmetico, paradossale, perché era un paradosso quello che io scrivevo nella mia istanza e dividendo un milione settecentocinquantamila pagine per mille, che sono le pagine che io sopravvalutando, ripeto, le mie capacità ho detto che forse sarei riuscito a fare e lavorando anche il sabato e la domenica, veniva fuori che io per leggere, solamente per leggere, probabilmente leggendo avrei dimenticato molto quando arrivavo alle pagine successive, avrei impiegato all'incirca quattro anni per leggere tutte queste carte e per poter esercitare con cognizione di causa il diritto di difesa a cui, secondo l'art. 24 della Costituzione ed anche secondo l'art. 372 del

codice del '30, che prevede un termine adeguato ed anche secondo l'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che è stata approvata con una legge in Italia e quindi ha valore pieno normativo, pari al codice del '30, e era già in vigore ai tempi del codice del 1930, appunto prevede, cioè prevede che l'imputato abbia un termine ragionevole per esercitare il proprio diritto di difesa. In tutto questo io devo far presente ai Giudici Popolari, perché non lo sanno, a meno che qualcuno non è laureato in Legge, e io questo non lo so, e se sbaglio chiedo scusa a chi... che il codice del '30 prevedeva che sin dall'inizio dell'Istruttoria il Pubblico Ministero, che è la nostra controparte, cioè quello che ipotizza il reato e dice in ipotesi, perché l'imputazione nel processo è un'ipotesi di lavoro, cioè il Pubblico Ministero raccoglie degli elementi, ipotizza un reato e poi inizia a indagare e con lui nel codice del '30 ad un certo punto iniziava anche il Giudice Istruttore, per queste ipotesi per verificare se sia fondata o meno, ha la disponibilità del fascicolo, perché c'è un articolo che prevede espressamente che lui può assistere a tutti di

Istruttoria che vuole, quindi assiste agli atti mentre essi si formano, cioè lui per diciotto anni, l'Ufficio del Pubblico Ministero o le persone validissime che hanno seguito questo Processo, aveva la facoltà di andarsi a seguire gli interrogatori man mano, aveva la facoltà di prendere visione del fascicolo, di richiederlo in qualsiasi momento, quindi gradualmente in diciotto anni il nostro contraddittore, il nostro interlocutore processuale aveva avuto tutto il tempo per gradualmente leggere, apprendere, metabolizzare, capire, tutto il fascicolo che si andava formando, studiarlo, approfondirlo, individuare quali sono le questioni che giovano alla sua tesi, quali sono quelle che sono contrarie alla sua tesi accusatoria, perché il Pubblico Ministero sostiene l'accusa, è una parte, lui ipotizza reati, il Difensore deve cercare di smontare quello che il Pubblico Ministero ha costruito e nel processo del '30 anche quello che aveva costruito in parte insieme al Giudice Istruttore, qualora il Giudice Istruttore, come nel caso in esame, pervenga alla decisione di rinviare a giudizio gli imputati. Allora, io ho fatto una ricerchina e ho visto che la



Cassazione si era pronunciata su questo argomento, si era pronunciata proprio nella piena vigenza del codice del 1930 e cosa ha detto la Cassazione? Leggo tra virgolette quello che dice la Cassazione, dice: "la facoltà concessa al Giudice Istruttore su domanda dei Difensori, per giusta causa, di prorogare per il tempo che egli ritiene assolutamente indispensabile il termine del deposito degli atti, e dei documenti del Processo, costituisce espressione del principio ribadito dall'art. 6, paragrafo tre, lettera b), della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, di garantire all'imputato in un processo giusto, di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per la preparazione della sua difesa. Ed è stata dettata appunto per assicurare il concreto soddisfacimento in relazione alle necessità del singolo procedimento, delle giuste esigenze di difesa dell'imputato, tutelate proprio dal deposito degli atti che a sua volta costituisce espressione del principio garantito dalla lettera a), paragrafo tre dell'art. 6 della Convenzione Europea di assicurare in un processo giusto il contraddittorio sul contenuto dell'accusa, che si estrinsecano nella necessità

di conoscenza degli atti e in relazione ad essa della possibilità di presentare istanze e memorie, sicché sussiste la nullità dell'Ordinanza di rinvio a giudizio, nell'ipotesi in cui l'imputato non sia posto in grado di esercitare concretamente i suoi diritti", chiuse virgolette, questa è la Cassazione Penale, Prima Sezione, 5 marzo 1982, che voi troverete anche con la motivazione, in Cassazione Penale del 1984 pagina 359, cioè la Cassazione, ben, diciamo diversi anni prima, quindici mi sembra o quattordici, della mia istanza, prima ancora che fosse approvato il codice Vassalli che è quello che regola gli altri processi, quelli delle persone comuni e non quest'isola infelice del processo con il codice del '30 che regola ormai solo questo dibattito nel nostro Paese, solo questo dibattito di Primo grado, c'è un processo unico, particolare, un processo speciale lo definirei. Oltre a questa Sentenza ce ne sono altre, Sezione Prima, che riprendono, 15 febbraio '82, 27 febbraio '74 in rivista di diritto internazionale, Cassazione, Sezione Seconda, 13 giugno 1988 e sono tutte citate in questa memoria che Voi avete agli atti e

comunque io ne depositerò una copia per comodità. E poi spiegavo in quest'istanza tutte le nostre esigenze, cioè di capire, di esercitare come ho detto prima, concretamente e con cognizione di causa il diritto di difesa, avere la possibilità di pensare eccezioni, di trovare carte a noi utili, eccetera. Noi abbiamo avuto anche enormi difficoltà nel poter consultare le copie, siamo sempre stati ogni volta che andavamo lì, in Cancelleria, trattati, direi quasi come delle persone, insomma a me non è mai citato, c'erano sempre due persone dei corpi di Polizia addetti alla Cancelleria, che sorvegliavano tutte le persone che guardavano i fascicoli, come se noi andassimo nelle Cancellerie per andare a sottrarre le prove. Non è piacevole Vi assicuro essere trattati così, insomma, per dei professionisti che sono abituati a fare questo lavoro, con dei limiti di orario, perché noi in Cancelleria ci potevano stare fino all'una, eccezionale fino alle quattro, ma un Avvocato quando deve prepararsi lavora anche il sabato e la domenica, può lavorare anche fino alle dieci di sera, pensate Voi se noi avessimo chiesto le copie di un milione settecentocinquantamila pagina, cioè

l'Ufficio copie del Tribunale di Roma, sarebbe rimasto paralizzato, proprio non era materialmente possibile, abbiamo avuto qualche copia degli atti, della parte degli atti che abbiamo potuto vedere, io personalmente mi sono fatto aiutare da due collaboratori sottraendo molto lavoro allo studio, che sono andati là e hanno cercato di avere una visione molto approssimativa del contenuto del fascicolo, come Voi potete capire, perché Voi li avete gli atti in Cancelleria, col vecchio rito vi sono stati trasmessi subito. Io Vi chiedo se Voi potete avere una cognizione di causa nel tempo che noi abbiamo avuto di questo Processo, potete avere forse delle impressioni, ricavate da un'interpretazione parziale degli atti, che è stata fatta in funzione della tesi accusatoria che lui ha condiviso dal Giudice Istruttore. Tesi accusatoria che tra l'altro va oltre nella ricostruzione che è stata fatta delle ipotesi di scenario che è stata delineata dal Giudice Istruttore, va addirittura oltre delle richieste molto più ponderate che aveva fatto la Pubblica Accusa e ripeto loro, il Giudice Istruttore e Pubblica Accusa hanno avuto diciotto anni di tempo per studiare gli atti e li hanno visti

mentre si formavano sotto i loro occhi che è una cosa ben diversa, cioè Voi conoscereste, se Voi stavate anche lì, immaginate, per diciotto anni vedere questo, Voi oggi avevate cognizione di causa, io la cognizione di questa causa e non mi vergogno a dirlo perché non sono un genio, non ce l'ho, ho delle impressioni, ho delle idee precise su alcuni punti, ma ci sono centinaia di migliaia di pagine, se non un milione almeno di pagine, che io non conosco e penso come me tutti i Difensori, cioè se c'è qualcuno che ne conosce, io vorrei, insomma lo stimerei moltissimo, perché è veramente un genio, dotato di capacità intellettuali proprio al di fuori della norma. E quindi noi ci siamo trovati a fare un esercizio del diritto di difesa parziale, perché non abbiamo avuto cognizione di causa e dopo questa mia istanza il Dottor Priore ha fatto una bella Ordinanza in cui ha ironizzato sul fatto del mio paradosso, delle mille pagine al giorno, dicendo che c'è un Difensore che addirittura vorrebbe quattro anni, ma il mio paradosso è un paradosso fino ad un certo punto, perché fa capire le difficoltà concrete che un povero Avvocato, operatore del diritto, dotato di normali capacità

intellettuali, incontra per esercitare la difesa in questo Processo, esercitarla concretamente e con cognizione di causa. E ci ha dato una proroga, ci ha dato una proroga fino al 25 marzo 1989... **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** '99. **AVV. DIF. FILIANI:** '99 chiedo scusa, grazie della correzione. Ora io mi sono divertito e ho fatto un calcolo, sono sei mesi a seconda degli avvisi, o sette, e per leggere, capire, studiare, elaborare idee di questi atti in questi sei o sette mesi, se sono sei mesi io mi dovevo leggere novemilasettecentoventidue pagine... **PRESIDENTE:** per cortesia scusate un po' di... un po' più di silenzio, grazie! **AVV. DIF. FILIANI:** se fossero stati sette mesi, a seconda dell'avviso, io avrei dovuto leggere ottomilatrecentotrentatre pagine al giorno, provateci perché io, per me è un'impresa impossibile, anche avvalendomi dell'ausilio di collaboratori, cioè quando la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e la Sentenza della Cassazione che io ho citato, parla anche delle facilitazioni necessarie, fa riferimento anche alle capacità economiche della persona e alle capacità organizzative, cioè noi stiamo difendendo dei Generali che hanno un reddito di

una buona pensione, adesso non so quant'è, sarà 50 (cinquanta), 70 (settanta), anche 100.000.000 (centomilioni) l'anno, ma per fare un collegio di difesa adeguato per poter studiare questo Processo, loro avrebbero dovuto pagare almeno 1.000.000.000 (unmiliardo) di onorari per pagare dieci, quindici Avvocati, e i relativi collaboratori che nel tempo modestissimo, avuto a disposizione, avessero potuto, tutti insieme, collaborando e lavorando solo su questo Processo, per questo li debbono pagare tanto, perché gli altri Processi noi non li possiamo fare se vogliamo anche in dieci studiare, capire, elaborare idee su questo Processo, quindi dobbiamo chiudere lo studio, dire agli altri clienti, ci dispiace noi lavoriamo solo per i nostri assistiti, ripresentatevi da noi, se volete, forse fra un anno, due, dieci, quando finirà questo Processo. Quindi bisogna valutare anche questo, delle concrete possibilità, io non sto difendendo, qui non è imputato Silvio Berlusconi che ha disponibilità economica o Agnelli che possono pagare e hanno strumenti organizzativi che consentono loro di mettere in piedi squadre di Avvocati per disputare ad armi pari un processo mos... com'è questo Processo,

con questo volume, con questa massa interminabile, sterminata di carte, scritti fogli a mano, alcune fotocopie venute male che non si capiscono, cioè nei tempi di lettura, di comprensione, mettete pure tutte queste difficoltà concrete, prendete un fascicolo qualsiasi a caso, Ve lo andate a leggere, vedete quanto tempo ci mettete per capire una pagina scritta magari con una grafia difficilmente intellegibile e valutate se le mie richieste erano infondate. Ma non è solo questo, io Vi ho citato anche delle altre date, cioè Vi ho citato le date di chiusura delle indagini: 31 dicembre 1977 o 30 giugno, cioè 1997 o 30 giugno '97 a seconda delle interpretazioni, in cui doveva finire, per legge, l'Istruttoria, quindi non una decisione rimessa al Giudice Istruttore, ma una decisione presa dal Legislatore alla quale lui deve necessariamente adeguarsi, nella quale deve dare concreta esecuzione. Cosa è successo dopo queste date? Noi scriviamo, come ho detto, una memoria senza cognizione di causa, in cui cerchiamo di difendere i nostri assistiti, almeno io parlo per me, non parlo per gli altri, cerco di difendere il mio assistito, anzi non la scrivo io, la scrive il Professor De Luca,



l'altro Difensore io non l'ho fatta perché non mi sentivo proprio assolutamente in grado, non ho avuto... e lui con l'ausilio di questi collaboratori scrive questa memoria in cui difende il Generale Ferri, sulla cognizione parziale degli atti della causa, molto parzia... Badate bene che anche se Voi considerate gli atti depositati per la Difesa, unmilione settecentocinquantamila pagina, cioè gli atti di cui abbiamo avuto cognizione nel corso del Processo, si riducono ad unmilione e tre, unmilione e quattro, cioè siamo sempre su numeri stratosferici di pagine. Cioè noi praticamente in concreto, non abbiamo potuto conoscere tutto il fascicolo, ma finito... **PRESIDENTE:** per cortesia! **AVV. DIF. FILIANI:** ...questo lavoro, noi il 25 marzo '89, l'ultimo giorno utile, '99, depositiamo la nostra memoria, la memoria del Professor De Luca, in cui esercitiamo un diritto di difesa senza cognizione di causa, molto parziale e molto inadeguato alla mole e all'importanza e alla rilevanza di questo Processo e alle accuse così infamanti che sono state rivolte ai nostri assistiti, Voi state parlando di Generali dell'Arma dell'Aeronautica, che hanno delle carriere eccezionali, uomini che

hanno servito lo Stato per tutta la loro carriera in modo irreprensibile, fino a questo macigno che gli è stato scaraventato addosso, con questa accusa infamante di alto tradimento. MetteteVi per un attimo, ipoteticamente al loro posto, per capire. E cosa succede? Apprendiamo dopo, dopo che è stata depositata l'Ordinanza di rinvio a giudizio, che in data 8 aprile 1999, cioè diversi giorni dopo la data in cui noi... fino alla quale potevamo visionare gli atti e abbiamo depositato le nostre memorie, quindi abbiamo concretamente esercitato un diritto di difesa parziale, incompleto e con tutti i limiti che Vi ho descritto, al di fuori del contraddittorio e secondo me di ogni regola, viene depositato un nuovo elaborato peritale, dei Periti d'Ufficio, Professor Enzo Delle Mese Colonnello Franco Donali e Professor Roberto Tiberio, denominato: note conclusive dei Periti della Commissione Radaristica. Tutto questo è avvenuto senza che gli imputati fossero mai avvisati di questo deposito, senza che gli imputati ne potessero prendere quindi visione e potessero replicare alle deduzioni infondate ed arbitrarie che questa Perizia radaristica contiene e sulla quale si basa il rinvio a

giudizio degli odierni imputati perché l'Ordinanza del Giudice Priore aderisce a questa Perizia, alla tesi dello scenario di questa Perizia e sulla quale noi non abbiamo mai potuto concretamente esercitare in diritto di difesa, cioè oltre a non farci vedere, a non darci il tempo necessario, rapportato ai nostri mezzi per poter avere una cognizione adeguata di tutti gli atti del Processo, perché ci ha dato un termine da ottomila pagine al giorno, da leggere, capire e studiare, e scrivere anche la memoria, ci deposita, dopo che noi abbiamo depositato le nostre memorie, una Perizia che stravolge, ridisegna, trae nuovi conclusioni su tutto quello che lui ipotizza nella sua Ordinanza essere accaduto. E leggiamola, perché devo dare atto che questi Periti, almeno nel parte introduttiva della Perizia, nella premessa a pagina 4, leggetela, danno atto di quello che è avvenuto questo anno perché hanno fatto questa relazione dice, dopo il deposito della Perizia radaristica, leggo testualmente, delle note e commenti aggiuntivi del Collegio Peritale Radaristico, alcuni fatti hanno reso necessaria una revisione critica di alcune considerazioni svolte nei predetti documenti è l'analisi, è il

commento di nuove richieste provenienti dall'Autorità giudiziaria, gliela ha chiesta questa il Consigliere Priore, cioè lui ha commissionato espressamente questo nuovo lavoro ai Periti, nuovo lavoro del quale noi non siamo stati avvisati e depositato dopo che non ci era stato dato un termine congruo per difenderci. E vediamo, tali fatti sono i seguenti: deposito di una serie di articolati commenti e va bene, audizione del Collegio Peritale Radaristico presso la Commissione Stragi del 10 febbraio '98, e siamo dopo il 31 dicembre '97, data in cui per legge secondo la stessa interpretazione di Priore doveva cessare ogni Attività Istruttoria, deposito di due memorie dei Periti Professor Pent e Verdicchio, nel giugno e luglio '98 e va bene, diciamo che sono Consulenti di Parte e passiamoglielo. Sotto omissione, questo è importante, di risultati di un intenso lavoro fatto durante tutto il '98 dall'Ufficio del Giudice Istruttore sui dati radar disponibili, lo dicono i Periti, lo scrivono che per tutto il '98 quando secondo il Dottor Priore, secondo la legge e secondo l'Ordinanza, per legge non poteva fare più atti istruttori, è stato fatto un intenso lavoro sui dati radaristici,

dall'Ufficio istruzione, è stata condotta una vera e propria Istruttoria, c'è scritto. A seguito di quanto sopra in questa Relazione si riportano alcune considerazioni conclusive su alcuni aspetti di importanza fondamentale per l'inchiesta e lo dicono loro che è fondamentale e non ci avvisa e le fa depositare dopo e noi non ne sappiamo niente anche se è fondamentale. Essa, la Perizia che loro depositano, rappresenta una revisione e un aggiornamento del documento di lavoro, consegnato all'Ufficio "G" da parte del Professor... del mese... il 9/06/'98, cioè rappresenta un aggiornamento di un altro atto depositato anch'esso fuori termini. Questo, quando si dice revisione ed aggiornamento del documento, sulla base di quei dati revisione ed aggiornamento significa nuovo elaborato peritale, sulla base di dati nuovi. E noi non l'abbiamo potuto leggere e non abbiamo potuto replicare. Non ci ha dato il termine ha lavorato tutto il '98 quando non poteva, l'ha depositata fuori termini, diciamo alle nostre spalle, nel più assoluto segreto, nei nostri confronti, questa Difesa non ne ha saputo niente, benché lui ci doveva avvisare secondo svariati articoli del codice e l'ha depositato

dopo la scadenza del termine per visionare gli atti e depositare memorie. E queste cose il Giudice Priore le scrive in una lettera inviata a "Il Corriere Della Sera" e pubblicata su "Il Corriere Della Sera" del 17 gennaio 2000. Rispondendo ad un articolo di Biagi lui dice testualmente, leggo: "non è vero che io continuo a indagare sull'affare Ustica, giacché la relativa Istruzione si è chiusa per effetto di legge il 31 dicembre '97, il 30 giugno '97" e dimostra Biaggianti e diciamo noi, "da quel giorno mi è stato interdetto ovviamente dalla legge di compiere qualsiasi atto di Istruttoria e qualsiasi iniziativa di fronte a novità emergente sui fatti". Capito, lo scrive e lo fa pubblicare sul giornale, però lo scrive dopo che per tutto il '98 com'è scritto in questa Relazione peritale, l'Ufficio istruzione, quando secondo la lettera, gli era interdetto dalla legge ha invece lavorato sui dati radaristici per addivenire a questa Perizia, per consegnarli ai Periti d'Ufficio e per rinviarci a giudizio sulla base di questo atto che noi non abbiamo potuto conoscere e sul quale non ci siamo potuti difendere, oltre a non aver potuto conoscere e non esserci potuti difendere e non aver potuto

utilizzare almeno un milione di pagine di questo Processo, che penso nessuno degli Avvocati Difensori conosce, ma non perché non ha voluto, perché era materialmente impossibile. E mi limito solo a questo, senza citare tutti le altre Perizie depositate, lo hanno detto altri Avvocati prima di me, questa è una Perizia d'Ufficio ed è una Perizia nuova, una revisione della precedente Perizia sulla base dei dati e del lavoro fatto dall'Ufficio istruzione tutto il 1998 dopo la chiusura delle indagini, quando non lo poteva fare per legge e lo scrive pure Biagi su "Il Corriere Della Sera". Pertanto eccepisco la nullità dell'Ordinanza di rinvio a giudizio per violazione dell'art. 372 in relazione all'art. 185 numero 3, per comodità Vi deposito anche la memoria che io avevo depositato al Giudice Istruttore per chiedere la proroga del termine, dove sono citate tutta una serie di Sentenze della Cassazione che appunto riguardano questo tipo di nullità, questa macroscopica violazione del diritto di difesa, una violazione fatta alle spalle dei Difensori, quando i Difensori hanno depositato le memorie pensando di aver assolto, nei minimi delle proprie possibilità, decorosamente al proprio

lavoro e si vedono, apprendono dopo depositati, un altro atto che poi viene recepito per determinare il rinvio a giudizio degli imputati nell'Ordinanza stessa e al quale il Giudice Istruttore aderisce senza che noi abbiamo potuto interloquire, senza poter utilizzare i nostri Tecnici per smentire, per dire in quella Perizia c'è un dato non vero, per dire quella Perizia non è sostenibile perché è sbagliato tecnicamente, tutto questo noi non lo abbiamo potuto dire, lui ci ha rinviato a giudizio sulla base anche di questo atto principalmente di questo atto, su cui la Difesa non ha potuto interloquire dopo il suo deposito, perché è stato depositato dopo che noi avevamo...

**PRESIDENTE:** Avvocato questo... **AVV. DIF.**

**FILIANI:** ...esercitato il diritto di difesa.

**PRESIDENTE:** ...l'ha ampiamente esposto. **AVV.**

**DIF. FILIANI:** no, mi sono fatto prendere dalla foga, scusi. **PRESIDENTE:** quindi... **AVV. DIF.**

**FILIANI:** Ricollegandosi, ricollegandoci, scusate, a questa questione, c'è anche un altro aspetto che è quello della nullità evidenziata poco fa dagli Avvocati che mi hanno preceduto evidenziato dall'Avvocato Biaggianti, che riguardava fatto che la incriminazione, cioè



l'ipotesi di reato nei confronti dei nostri assistiti è avvenuta nel '91, quando in base all'art. 200, alle disposizioni transitorie del codice di procedura penale bisognava procedere con il nuovo rito, io questa non la ripeto, voglio solamente aggiungere una osservazione, di fatto procedendo con il vecchio rito illegittimamente, perché la riunione non si può considerare riunione che avviene prima del millenovecento... prima dell'entrata in vigore del Codice Vassalli, la diciamo gemmazione per riprendere l'espressione usata dall'Avvocato Biaggianti, di un'altra ipotesi di reato dal procedimento originario quando questa gemmazione avviene dopo, cioè se l'ipotesi di reato contestata ai nostri assistiti di alto tradimento, fosse stata ipotizzata nell'89 o nell'88 allora si nasce da quel procedimento e si può sostenere la tesi arditata della riunione di fatto della riunione spontanea, ma quando nasce nel '91 il codice di procedura penale Vassalli è già in vigore, è una disposizione del... del... è una norma delle disposizioni di attuazione, 259, secondo comma, impedisce che per questo nuovo fatto si possa procedere col vecchio rito. In questa fattispecie concreta,

che è quella che si è verificata in questo Processo, le nuove ipotesi di reato, quelle formulate dopo l'entrata in vigore del Codice Vassalli, avrebbero dovuto seguire il rito del Codice Vassalli, questo avrebbe avuto delle conseguenze notevolissime per quanto riguarda la fase istruttoria, perché? Noi ci saremmo trovati di fronte un Giudice terzo cioè un Giudice che non ha istruito la causa, perché il Giudice Priore avendo istruito la causa, in base alle norme sull'incompatibilità del vecchio... del nuovo codice di procedura penale che era quello che andava applicato al caso in esame, non avrebbe potuto essere Giudice dell'Udienza Preliminare, quindi tutti gli atti diventavano atti del P.M., cioè tutto questo fascicolo diventava un atto del P.M., il P.M. lo depositava ad un nuovo Giudice Istruttore, ad un nuovo G.U.P. si chiama, Giudice dell'Udienza Preliminare, il quale se lo studiava, si celebrava l'udienza, era un Giudice terzo quindi non aveva un pregiudizio, nel senso di preiudicium, cioè un giudizio formatosi con il tempo, istruendo la causa, e soprattutto non si sarebbero verificate tutte quelle cose che ho appena descritto, cioè deposito di atti dopo,

termine inadeguato perché ci saremmo rapportati con una persona, con un Giudice che era nella stessa condizione di noi Difensori. Pertanto anche sotto questo profilo eccepisco la nullità dell'Ordinanza di rinvio a giudizio. E vengo adesso alla seconda e alla terza questione che Vi ho per comodità di esposizione io Vi ho anticipato. E iniziamo dalla prima, come Voi sapete la nostra Costituzione è stata riformata le 23 novembre 1999, con una legge costituzionale è stato modificato l'art. 111 della Costituzione che ha introdotto dei nuovi principi che sono fondamentali per il processo. Ve li hanno già esposti i Difensori che mi hanno preceduto, io mi limito a riassumerli: nel processo penale la legge assicura che la persona accusata di un reato sia nel più breve tempo possibile informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico, disponga, e qui riprende la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che Vi ho citato prima che era già legge in Italia e lo riconosce la Cassazione, disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa, abbia la facoltà, davanti al Giudice di interrogare o fare interrogare le persone che

rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore, sia assistito da un Interprete se non comprende, non parla la lingua italiana, nel processo. Poi dice: il processo penale è regolato del principio del contraddittorio nella formazione della prova, principio del contraddittorio nella formazione della prova. E questo è il principio cardine di questa riforma, bisogna qui distinguere e qui parlo ai Giudici Popolari, fra rito inquisitorio e rito accusatorio. Il rito inquisitorio si caratterizza perché, per il segreto e per essere un processo cartaceo cioè nella fase investigativa o di istruzione vengono raccolte tutte le prove, si forma un fascicolo processuale e poi un Giudice deciderà dopo che la prova è stata preconstituita. Nel processo accusatorio, il Pubblico Ministero fa le proprie indagini, raccoglie i propri atti, però questi atti non sono prove, diven... fanno parte del suo fascicolo, il Giudice del dibattimento non ha questo fascicolo, possono avere, possono essere utilizzati solo in casi tassativi

indicati dalla legge, per esempio quando viene interrogata una persona se si contraddice, per fare una contestazione sulla base di quello che ha detto prima, però il Giudice prima non li conosce, li conosce solo il Pubblico Ministero e la Difesa, possono essere utilizzati, in caso, che ne so, di morte sopravvenuta del testimone, per cui entra quella dichiarazione, in tutti casi eccezionali, oppure in quei casi in cui c'è l'Incidente probatorio che è un'anticipazione delle garanzie del contraddittorio nella formazione della prova, nella fase delle indagini preliminari. In quel caso c'è stato un'anticipazione del contraddittorio, la Difesa combatte ad armi pari davanti ad un Giudice nella fase delle indagini preliminari, per formare questa prova, quindi siccome questa prova è avvenuta in contraddittorio varrà anche nel dibattimento perché è garantita dalle stesse cautele difensive, dalle stesse garanzie che avrebbe se fosse stata assunta in dibattimento. Questa è una differenza fondamentale, pensate, cioè non basta dire, attenzione, non bisogna identificare il contraddittorio, il processo accusatorio col fatto che la Difesa può leggere le carte delle prove già formate ed

interloquire, se Voi, sicuramente l'avrete letto, leggete la storia de "La Colonna Infame", la rileggete, vedrete che anche lì l'inquisito, che è un'espressione che forse dovremmo usare anche finché viene applicato questo Processo per i nostri Generali, più che imputati, l'inquisito nella fase Istruttoria del processo inquisitorio veniva torturato, veniva indotto, costretto praticamente a rendere la confessione, poi si davano tutti gli atti al suo Avvocato, che poverino poteva fare poco, visto che non aveva potuto assistere il suo patrocinato nella fase di formazione della prova, cioè il contraddittorio come principio costituzionale che deve essere applicato nel nostro paese a seguito della riforma dell'art. 111, deve essere un contraddittorio nella formazione della prova, non deve essere un contraddittorio su una prova già formata, attenzione, questo è la differenza fra processo inquisitorio e processo accusatorio. Pensate che questo è l'unico Processo in fase dibattimentale di Primo Grado che oggi viene celebrato in Italia con un codice scritto nel '30, sotto una dittatura che poi è stato parzialmente modificato da interventi della Corte Costituzionale, ma che comunque

conserva l'impianto strutturale di un codice tipicamente inquisitorio, tanto è vero che Voi avete un fascicolo già formato, tanto è vero che nel vecchio rito il Giudice Istruttore trasmette tutti gli atti insieme all'Ordinanza di rinvio a giudizio, non fissa il Giudice Istruttore l'udienza, vengono inviati tutti gli atti al Giudice competente per il dibattimento, il Giudice competente ne prende visione, li studia, li approfondisce, capisce di cosa si tratta e quando ha raggiunto cognizione di causa è lui stesso che fissa il processo, mentre l'Ordinanza di rinvio a giudizio è motivata, prima si chiamava Sentenza, cioè arriva un atto che motiva perché secondo lui gli imputati debbano essere processati. Tutto questo determina nel Giudice del dibattimento secondo il vecchio rito, un pregiudizio, nel senso di preiudicium, cioè un convincimento che lui si viene a formare e che poi Vi sarete già formati leggendo le carte che avete avuto il tempo di leggere, basato sugli atti che ha recepito e sull'Ordinanza del Giudice di rinvio a giudizio, l'Ordinanza del Giudice Istruttore. Mentre invece nel nuovo rito, questo dimostra anche la differenza sostanziale, c'è il decreto che

dispone il giudizio, il decreto a differenza dell'Ordinanza non è motivato, nel codice di procedura penale a pena di nullità le Ordinanze devono essere motivate, i decreti no, la motivazione è un requisito non necessario del decreto, quindi il decreto non è motivato, quindi a Voi Vi arriva un foglio, immaginate, con scritto solamente che sono rinviate a giudizio e vengono elencate le prove a carico, solo questo c'è. E in più non avete gli atti, avete solo una parte limitata degli atti, quindi il Vostro convincimento nel processo accusatorio si viene a formare man mano che in dibattimento vengono escussi i testi, vengono acquisite le prove e non è poco, perché questi nel processo accusatorio la Difesa in ottemperanza all'art. 111 della Costituzione esercita il contraddittorio nella formazione della prova, ed è importantissimo perché il Giudice arriva sgombrato da giudizi precedenti, non giudizio nel senso di una impostazione necessariamente sfavorevole, cioè pregiudizio nel senso di giudizio precedentemente formatosi sulla base degli atti raccolti dal Pubblico Ministero, che guarda caso sostiene l'accusa e quindi non saranno mai a nostro favore, e sulla base degli



atti raccolti dal Giudice Istruttore durante l'Istruttoria formale che fa unitamente al Pubblico Ministero che c'è uno scambio continuo di atti e di informazioni. Pensate anche che il Processo di Norimberga, per fatti ben più gravi di questo, è stato integralmente celebrato con rito accusatorio, cioè noi ci troviamo oggi in Italia, nel 2000, va bene, a celebrare un Processo sulla base di un codice non più in vigore per tutte le persone normali da circa 12 anni, va bene, con un processo inquisitorio che oggi è in vigore solo per noi, quindi un processo ad hoc, personale, va bene, quando subito dopo la seconda guerra mondiale per lo sterminio di sei milioni di ebrei nei campi di concentramento, i criminali nazisti che si sono macchiati di crimini orrendi contro l'umanità, sono stati inquisiti avanti ad un Giudice imparziale perché non aveva pregiudizi, nel senso di preiudicium, perché non aveva gli atti istruttori, nel pieno contraddittorio delle parti, perché i testi, gli atti acquisiti prima non erano utilizzabili, ma si dovevano deporre dibattimento e venivano controinterrogati dalle Parti e questo è veramente un paradosso, è una vergogna per il nostro paese che a tutt'oggi

venga celebrato un unico rito inquisitorio per i fatti di Ustica, quando, ripeto, per crimini ben più gravi contro l'umanità, nel processo inquisitorio, nel processo, scusate di Norimberga, quaranta anni fa è stato applicato pienamente il rito accusatorio, per crimini orrendi. E vediamo alla prima questione, dopo questa bella... questa premessa di carattere generale, abbiamo visto nell'udienza scorsa che il 25 febbraio 2000, con la legge numero 35 è entrata in vigore una legge che dà concreta attuazione ai principi costituzionali, che è la Legge numero 35 come ho detto prima. Nell'art. 1 si dice: "fino alla data di entrata in vigore della disciplina di attuazione dell'art. 111 della Costituzione, come modificato dalla Legge Costituzionale 23 novembre '99 e in applicazione dell'art. 2 della stessa legge costituzionale, i principi di cui all'art. 111 della Costituzione, si applicano ai procedimenti in corso, salvo le regole dei commi successivi". Le regole del secondo, terzo, quarto e quinto comma riguardano le dichiarazioni dei coimputati, le cosiddette chiamate di correo. L'ultimo comma, il comma sei, dice: "le disposizioni dei commi precedenti, - quindi anche quella del comma uno

che dice che il 111 attuale si applica ai procedimenti in corso, - dice - le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai procedimenti che proseguono con le norme di procedura penale anteriormente vigente", cioè tradotta, questa norma fatta dal Parlamento italiano dice che l'art. 111 della Costituzione si applica anche al "Processo di Ustica" perché questa norma si riferisce solo al "Processo di Ustica", che è l'unico che nell'attuale fase dibattimentale di primo grado continua a essere regolato dal codice di procedura penale del '30. Secondo me continuava, perché questa norma rappresenta una abrogazione delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale Vassalli, in quanto l'art. 111 è totalmente incompatibile con il codice del '30. Cerco di spiegarmi meglio, in altre parole il Legislatore dicendo che le disposizioni del 111 si applicano ai procedimenti che sono in corso secondo le norme del codice Rocco, dicendolo con questa norma, ha implicitamente abrogato per incompatibilità da tutti gli articoli del codice di procedura delle disposizioni di attuazione del codice di procedura Vassalli, che consentono la prosecuzione del... dei processi con il rito

del 1930. Chiedo scusa un attimo che devo reperire... Infatti l'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, dice: "le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori..." e questa è una legge posteriore "...per dichiarazione espressa del Legislatore o per incompatibilità tra le nuove disposizioni o le precedenti, o perché la nuova regola, legge e regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore". Ora, ad avviso di questo Difensore l'art. 20 che dà attuazione a un precetto costituzionale successivo al codice del '30 e alle disposizioni transitorie del codice Vassalli che consentono la prosecuzione di processi col codice del '30, rendendo immediatamente applicabile i principi del rito accusatorio ai dibattimenti che proseguono, che proseguivano, che proseguono col codice del '30 secondo la norma, abroga per incompatibilità tutte le norme del codice penale del '30 e le disposizioni di attuazione del codice Vassalli, incompatibili con i principi costituzionali. Tra l'altro qui si pone anche il problema che questa legge è una legge che dà... di attuazione di principi costituzionali, quindi c'è un'abrogazione per effetto del principio

costituzionale sopravvenuto, e anche se si volesse considerare il principio costituzionale, una norma programmatica, cosa che ad avviso di questo Difensore nella parte del contraddittorio, nella formazione della prova non è, perché non dice la Legge disciplina i casi, i centoun... i casi in cui la prova si forma nel contraddittorio, ma dice la Legge disciplina l'eccezione a questa regola, ma il 111 dice che tutti i processi devono essere regolati dal principio del contraddittorio della formazione della prova. Quindi ad avviso di questo Difensore si pone la prima questione che questo Difensore pone, è l'applicazione del codice di rito del... del 1998 a questo Processo per intervenuta abrogazione per effetto della Legge 25 febbraio 2000 e della riforma dell'art. 111 della Costituzione, di tutte le norme transitorie del codice Vassalli che consentono la prosecuzione del processo nella fase dibattimentale con le norme del codice del '30. E guardate, questo poi non avrebbe conseguenze tremende, perché l'abrogazione ha un effetto ex... ex nunc e non ex tunc, quindi riguarda solamente la prosecuzione del rito dal momento di entrata in vigore di questa legge, quindi dal

febbraio, dal 25 febbraio 2000 e non avrebbe ripercussioni sulla fase precedente. E questo potrebbe avere pure delle conseguenze perché se si decidesse di proseguire questo Processo con le norme del codice penale del '30 e quindi non si ritenesse l'abrogazione delle norme transitorie del codice Vassalli che consentono questa prosecuzione per incompatibilità con la legge che ho appena citato, quella del 25 febbraio 2000, poi ci si potrebbe trovare in futuro a una diversa interpretazione, alla prevalenza dell'altro principio con tutte le conseguenze, cioè all'inutilizzabilità per violazione di legge di tutti gli atti compiuti in questo dibattimento che è stato fatto secondo il codice del '30, mentre invece andava fatto secondo le norme del codice del 1998, appunto per effetto di questa abrogazione. Qualora non si addivenisse a questa tesi, mi vedo costretto ad anticipare e a formulare un'eccezione di incostituzionalità. L'eccezione incostituzionale è la seguente: eccepisco incostituzionalità dell'art. 245 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale del 1998, per violazione dell'art. 111 della Costituzione, 3 e 24 della Costituzione stessa, nella parte in cui

tale art. 245 non prevede che abbia procedimenti in corso, che continuano con l'applicazione delle norme del codice del '30 si osservino, oltre alle disposizioni elencate nel primo e nel secondo comma di tale art. 245 delle disposizioni di attuazione, anche tutta una serie di disposizioni, di altre disposizioni del codice penale del 1998. Mi spiego meglio: il Legislatore quanto ha dettato queste norme transitorie che per un periodo temporalmente limitato nell'intenzione del Legislatore avrebbero dovuto consentire la prosecuzione dei processi in corso con le norme del vecchio rito, in questa disposizione di attuazione, il 245 ha detto comunque anche a questi principi che continuano col vecchio rito, voi pur applicando in tutto il resto il codice del '30, dovete applicare una serie di norme del nuovo codice Vassalli per cercare di adeguare, seppure parzialmente, il nuovo, il vecchio codice che prosegue dopo l'abrogazione solo per alcuni processi per cercare di adeguarlo ad alcuni principi informativi del nuovo codice. Quindi c'è un elenco di norme tassative che sebbene del codice del novan... dell'88 vengono comunque applicate nel codice del '30. Però questo

avveniva col vecchio 111, ora c'è stata la riforma del 111 immediatamente applicabile ai processi in corso, che quindi incide su questo Processo per espressa disposizione del sesto comma della legge del febbraio 2000, e ci sono tutta una serie di articoli che per attuare il principio del contraddittorio nella formazione della prova che è elevato a rango di principio costituzionale, immediatamente applicabile a questo Processo, devono essere richiamati dal 245 che non li prevede e devono diventare applicabili al processo che prosegue con le norme del '30. In altre parole, l'elenco dei principi del codice Vassalli che originariamente era previsto dal 245 che andassero applicati ai codici col... ai processi col vecchio rito, deve essere integrato da tutta una serie di principi contenuti in alcune norme che io adesso vi elencherò una per una, che riguardano, che danno... che riguardano il contraddittorio nella formazione della prova e quindi danno esecuzione all'attuazione all'art. 111. Allora, illegittimità costituzionale, vi dà l'articolo, nella parte in cui non prevede l'applicazione ai processi che continuano col codice del '30, anche delle seguenti disposizioni del codice



Vassalli. Art. 34 che riguarda la incompatibilità del Giudice determinata da atti compiuti nel procedimento, art. 34 nella versione attualmente vigente che consegue a tutta una serie di pronuncie della Corte Costituzionale che proprio sulla base di quel principio di contraddittorio nella formazione della prova, quindi di basi di quel principio che il Giudice per essere imparziale non deve avere un preiudicium, cioè non deve avere un convincimento già determinato nella sua mente dalla lettura e dalla conoscenza degli atti, elenca tutta una serie di incompatibilità a far parte di un determinato Collegio di Giudici che hanno avuto visione del fascicolo, si sono pronunciati su alcuni fatti della causa e quindi hanno cognizione di causa e quindi hanno il cosiddetto pre iudizium, preiudicium che lede nella visione del Legislatore l'imparzialità del Giudice. Il secondo articolo è l'art. 188, libertà morale della persona nell'assunzione della prova. Il terzo articolo è l'art. 190, diritto alla prova, che fissa tutta una serie di parametri e di garanzie difensive che sono fondamentali per la formazione della prova in contraddittorio tra le Parti. Art. 191 che non è

richiamato, che riguarda le prove illegittimamente acquisite, la cosiddetta inutilizzabilità che è una categoria giuridica introdotta dal Legislatore del '98, dell'88, proprio per garantire il contraddittorio nella formazione della prova, perché dice che le prove acquisite in violazione di legge, come per esempio quella Perizia a cui facevo riferimento, non sono utilizzabili. Perché garantisce il contraddittorio? Perché quanto tu mi acquisisci una prova in violazione di legge, lede il contraddittorio della Parte, non fa interloquire la Difesa, vai oltre i limiti che sono predeterminati, perché attenzione, cioè non pensate che sia un fatto di forma; nel processo penale la forma è l'unica garanzia che ha l'imputato, cioè noi ci troviamo quando siamo... assistiamo degli imputati, di fronte a un apparato statale che è rappresentato dalla Magistratura requirente, che dispone di mezzi, di poteri, di strumenti operativi illimitati, possono fare intercettazioni ambientali, pedinamenti, un sacco di cose. Le regole processuali che tante volte vengono svilite come dice, fai questioni formali, sono un limite che senza queste al potere dello Stato rappresentato

dall'Ufficio di Procura, di interferire sul cittadino, di entra... di schiacciarlo. Immaginate cosa sarebbe la Giustizia senza le regole del processo, cioè la Pubblica Accusa potrebbe fare quello che vuole perché non nessun limite. Quindi le forme, le regole processuali che noi invochiamo, sono fondamentali, cioè sono un limite al potere dello Stato in persona della Magistratura requirente, della Pubblica Accusa, un limite all'esercizio del loro potere che sarebbe altrimenti illimitato, a tutela del singolo cittadino, di chiunque di noi che si trova disarmato di fronte a un apparato investigativo come quello di cui dispone qualsiasi Procura in Italia o nel mondo. L'unica arma che noi abbiamo per difenderci, è le regole, dire: "no, tu lì hai fatto questo, c'è una regola che te lo vieta, puoi esercitare il tuo potere ma lo dovevi esercitare entro questi limiti", questi sono principi fondamentali; le cosiddette forme sono l'unica arma che noi abbiamo, tecnica, per difenderci dall'apparato investigativo della Procura, dal... senza le norme processuali non ci sarebbero limiti, il cittadino sarebbe sfornito di qualsiasi elemento per resistere a... all'attività delle Procure.

Poi può essere giusta o non giusta però, l'attività dalla Procura, però il limite di norme è lo strumento di difesa attraverso il quale noi possiamo tutelare la nostra libertà personale; quindi le forme non sono cosa di poco conto, sono cosa fondamentale, sono l'unico... le norme processuali sono l'unico strumento che ha il cittadino per difendersi dall'abuso o dall'eccesso di potere delle... degli Uffici Investigativi, siano essi Uffici di Polizia che eseguono le indagini per conto della Procura, sia in alcuni rarissimi casi patologici anche Uffici Giudiziari, ma non è il caso in esame. Quindi il 191 è una norma fondamentale. Art. 195, testimonianza indiretta, cioè se una persona dice: "caio mi ha detto che ti ha visto uccidere tizio", quella testimonianza non può essere usata contro di me se non viene anche l'altro soggetto indicato, cioè caio, a riferire che lui effettivamente mi ha visto, perché io devo poter controinterrogare quello che ha riferito al terzo le cose sulla base delle quali io sono accusato. Un principio sacrosanto, fondamentale per la forma... per il contraddittorio nella formazione della prova. Art. 203, informatori della Polizia Giudiziaria

e dei Servizi di Sicurezza, sono i casi dei Servizi Investigativi che per tutelare le loro fonti di informazione non possono rivelare il nome di chi ha dato loro le informazioni in base alle quali io vengo accusato. Per esempio mi accusano di spaccio di droga, viene un Agente "mi ha detto tizio che l'Avvocato Filiani vendeva cocaina, ma però non posso dire il nome di tizio altrimenti mi brucerei questa fonte di informazione, perché poi si verrebbe a sapere e lui non mi potrebbe dare informazioni per altri procedimenti"; benissimo, non lo dici, però poi non puoi neanche utilizzare le tue dichiarazioni, cioè non mi puoi condannare sulla base delle dichiarazioni del Poliziotto perché io non posso controinterrogare la forma, garanzia fondamentale nella formazio... nel contraddittorio, nella formazione della prova. Art. 208, 209 e 210 che riguardano le regole per l'esame degli imputati e dei testimoni, cosa di non poco conto, anche qui processo inquisitorio. Nel vecchio codice le domande le fa il Presidente ai testimoni, agli imputati, a tutti, cioè non la fa direttamente il Difensore. Noi possiamo chiedere: "Signor Presidente, per cortesia vuole domandare questa circostanza al

testimone?", il Presidente valuta, dà il tempo di pensare al testimone che intanto si prepara... non lui, cioè il tempo di pensare glielo dà la norma, non è un atto del Presidente... **PRESIDENTE:** sì, sì. **AVV. DIF. FILIANI:** sì, dà il tempo, il testimone ha tutto il tempo di prepararsi la risposta e risponde. E attenzione, il Presidente siccome ha il fascicolo sa già cosa ha detto nel... ha già un convincimento su quello che ha detto quel testimone, quindi il Presidente si è già convinto nella sua mente, che magari quel testimone è falso e quindi va' tartassato e quindi ammette tutte le domanda, oppure si è già convinto che quel testimone è veritiero, quindi non ammette manco una domanda della Difesa, e non è cosa di poco conto. Mentre invece il Giudice del processo normale, quello che fanno tutti gli altri comuni cittadini, quello che hanno fatto anche ai nazisti nel Processo di Norimberga, il Giudice non ha le dichiarazioni fatte dal quel testimone, quindi non lo sa, non ha un preiudicium, quindi molte più domande sono ammesse. E la persona interrogata non ha neanche il tempo di prepararsi le risposte. Questo incide profondamente sul diritto di difesa e sul

contraddittorio nella formazione della prova. Art. 238, 238 bis e 240 che riguardano l'ingresso di tutta una serie di documenti di altri procedimenti e di documenti anonimi, cioè il divieto di ingresso di documenti anonimi nel fascicolo del processo e nel fasci... e conseguentemente anche nel fascicolo del dibattimento, cioè anche nella formazione della prova documentale per assicurare il contraddittorio della pro... nella formazione della prova, il codice Vassalli prevede tutta una serie di limiti che sono dettati da questi articoli che non ci sono nel codice Rocco che è quello applicato a noi. Articolo, e qui viene il bello, 431 fascicolo per il dibattimento e 433, fascicolo del Pubblico Ministero, questo è il principio fondamentale del contraddittorio nella formazione della prova; cioè qui il fascicolo, come ho detto prima a Voi, è arrivato tutto intero, già formato con tutte le prove per consentirVi di formarVi un convincimento sin da prima che inizi il Processo. Nel processo delle persone comuni, di tutti gli altri imputati, rapinatori, omicidi, stupratori, tutti gli altri processi che sono in corso in Italia e anche nel Processo di Norimberga, tutto questo

non avveniva. Cosa avviene negli altri processi fatti in Italia? Si dice: "immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il Giudice dell'Udienza Preliminare provvede nel contraddittorio delle Parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. E se una delle Parti ne fa richiesta, il Giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni per la formazione del fascicolo", e dice: "nel fascicolo del dibattimento sono raccolti: gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e l'esercizio dell'azione penale - quindi querela, istanza o richiesta - verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla Polizia Giudiziaria - quindi accertamenti su cose modificabili", per esempio accertamento... di tracce su un terreno che col tempo si potrebbero modificare per la pioggia o altro, "verbali degli atti non ripetibili compiuti..." no, l'ho... "...compiuti dal Pubblico Ministero, lo stesso tipo di atti; d), i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità. I verbali degli atti assunti nell'Incidente, probatorio" quindi l'Incidente probatorio è quella anticipazione del



contraddittorio nella formazione della prova che avviene nella fase delle indagini, "verbali degli atti diversi da quelli previsti dalla lettera d), cioè i documenti acquisiti dall'estero o assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali Difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla Legge italiana" che non è cosa di poco te... poco conto; G, il certificato generale del Casellario Giudiziario e gli altri documenti indicati nell'art. 236 - cioè sono i certificati sui precedenti dell'imputato -; d), il corpo del reato e le cose pertinenti al reato qualora non andrebbero custodite altrove", qui il corpo del reato è il relitto del disastro aereo. Poi dice: "le Parti possono concordare - quindi c'è il contraddittorio - l'acquisizione al fascicolo del dibattimento, gli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero, nonché della documentazione relativa all'attività investigativa difensiva". Cioè immaginate con l'applicazione di questo articolo in base all'eccezione di incostituzionalità che io sto formulando, come si ridurrebbe enormemente la valanga di atti che Voi avete nella Vostra

Cancelleria, e immaginate anche come sarebbe diversa la Vostra... il Vostro stato mentale in termini di convincimento già formato nei confronti di questo Processo e nei confronti degli odierni imputati, che non dimenticatelo sono assistiti da una presunzione di innocenza, anche se rinviati a giudizio. E al 431 fa pendant il 433 che è il fascicolo del Pubblico Ministero dove rimangono tutti gli altri atti, che però ce l'ha solo il Pubblico Ministero, Voi non lo potete vedere, non è cosa indifferente. Art. 486, impedimento a comparire dell'imputato o del Difensore, anche qui riguarda il contraddittorio nella formazione della prova; nel codice attuale basta anche che l'impedimento sia probabile o verosimile, nel codice passato deve essere assoluto e dimostrato; art. 493, richieste di prova; art. 494, dichiarazioni spontanee dell'imputato; art. 495, provvedimenti del Giudice in ordine alla prova. Questi sono tutti articoli che riguardano l'ammissione delle prove, cioè qui le prove ce l'avete già tutte ammesse, stanno tutte nel fascicolo, già le consultate, le vedete. Questi sono tutta una serie di articoli che garantiscono la formazione della prova durante il processo, nel

contraddittorio delle Parti, nella formazione della prova. Importantissimo il 495, il diritto alla controprova; il secondo comma, l'imputato ha diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico, cioè un'uscita di sicurezza. Emerge un fatto, una cosa che mi accusa, io ho il diritto in qualsiasi momento del processo, anche se non l'ho messo nella lista testi, alla controprova, è un diritto fondamentale ai sensi del 111 della Costituzione. 496, ordine di assunzione delle prove, cioè viene indicato un ordine tassativo; prima si sentono i testimoni del Pubblico Ministero, poi quelli della Difesa, prima l'esame degli imputati, si fa dopo l'escussione dei testi del Pubblico Ministero. Nel vecchio rito l'imputato fa l'esame, il primo atto istruttorio, cioè Voi iniziate il dibattimento, la prima cosa che fate lo interrogate. Allora il Pubblico Ministero che fa? Si legge bene tutto quello che ha detto l'imputato e poi quando porta tutti i suoi testi che vengono sentiti dopo, inizia a fare domande per smentire tutto quello che ha detto l'imputato; il Pubblico Ministero che è in una... non c'è principio di parità, cioè lui che

ha avuto tutti i poteri investigativi, ha fatto l'indagine, ha raccolto le prove, utilizza queste stesse prove pure dopo che io ho parlato per contraddirmi. Il diritto di difesa e il contraddittorio nella formazione della prova, impongono che sia seguito questo ordine cronologico anche in questo Processo. Atti preliminari... art. 497, art. 498, art. 499, che riguardano tutte le regole per l'esame diretto e il controesame dei testimoni, fondamentali per l'esercizio del contraddittorio nella formazione della prova. Art. 500, 501, 503, 504, 506, 507, 511, 511 bis, 512, 512 bis e 513 e il 514 che riguardano le letture e le contestazioni, quindi anche questo contraddittorio nella formazione della prova fondamentale, perché riguardano la formazione degli atti utilizzabili da Voi Giudici per la decisione, e garantiscono tutti questi articoli che la Parte possa interloquire nella formazione della prova, possa esercitare il contraddittorio nella formazione della prova. Poi 525 e 526 e 530; il 525 riguarda l'immediatezza della deliberazione della Sentenza e la partecipazione di tut... e prevede la pena di nullità la partecipazione di tutti i Giudici che hanno partecipato alla formazione della

prova alla decisione, cioè di tutti i Giudici che hanno assistito al contraddittorio, norma fondamentale. Se cambia il Collegio significa bisogna ricominciare l'Istruttoria da capo, perché è il Giudice che decide, deve vedere e percepire nell'oralità e nel contraddittorio del dibattimento come si è formata la prova per estrinsecare le sue valutazioni, perché lui non deve decidere sulla base di un preiudicium, ma deve decidere sulla base del dibattimento; 526, prove utilizzabili ai fini della decisione; 530, Sentenza di assoluzione, viene abrogata anche la formula dubitativa, cioè in tutti quei casi in cui secondo il vecchio codice il Giudice non era sta... era in dubbio fra assolvere e condannare, si applicava la prova per insufficienza di prove. Col nuovo codice l'insufficienza di prove confluisce nella formula piena, non rimane più questo marchio dell'insufficienza di prove. E poi 585 e 586 che riguardano i termini di impugnazione. Nel vecchio rito la Difesa per impugnare una Sentenza aveva tre giorni dal disposizione per fare la dichiarazione di impugnazione e venti giorni dalla notifica dell'avviso di deposito della motivazione per redigere i motivi di appello o i motivi di

ricorso in Cassazione. Nel nuovo codice, in base a tutta una serie di parametri che riguardano la complessità della decisione e i tempi di deposito della motivazione della Sentenza, sono previsti tempi molto più lunghi. E mi fermo qui perché ho preso in esame solo le norme del... che riguardano la fase dibattimentale e la decisione e i termini per impugnare. Pertanto concludo, in primo luogo per la nullità ex art. 372 in relazione all'art. 185 numero 3 del codice penale del '30, dell'Ordinanza di rinvio a giudizio per i motivi che ho precedentemente esposto e quindi per l'inadeguatezza del termine per esercitare il diritto di difesa, e per il deposito di atti fondamentali ai fini della decisione, successivamente al deposito delle memorie difensive e alla scadenza del termine per visionare il fascicolo senza che alla Difesa sia stato notificato alcun avviso. Poi, concludo sul secondo punto chiedendo che il Procedimento continui da subito con le norme previste dal codice Vassalli, quindi con la restituzione e... diciamo degli atti all'Ufficio del Pubblico Ministero per procedere alla formazione dei separati fascicolo, per... e quindi una volta che i fascicoli sono stati separati per la

trasmissione del fascicolo del dibattimento al Giudice del dibattimento, visto che è un provvedimento... se si segue questa tesi e si rigetta la... si rigettano le questioni di nullità dell'Ordinanza di rinvio a giudizio questa questione riguarda solo la fase dibattimentale e quindi per la prosecuzione del processo con... sin dall'inizio, quindi preparazione di deposito, lista testi e tutte le questioni anche preliminari, con le norme del codice Vassalli. Qualora questa tesi non venga accolta, eccezione di incostituzionalità. Vi debbo ridettare tutti gli articoli? **PRESIDENTE:** no, no, ce li ricordiamo, sono tutti. **VOCI:** (in sottofondo). **AVV. DIF. FILIALI:** art. 245 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale del '30, eh, del 1989, per violazione degli artt. 111, 3 e 24 della Costituzione. Attenzione, si pone anche un altro problema di costituzionalità; ad avviso di questo Difensore, poiché si tratta di un Processo unico, è violato anche l'art. 102 secondo comma della Costituzione, cioè il divieto di istituire Giudici speciali. Ad avviso di questo Difensore, quando un processo in un Paese democratico si celebra in processo con un

rito abrogato solo per soggetti determinati e individuabili al momento della riforma normativa, già concretamente individuabili e individuati, e come la legge per esempio... come avviene con la Legge del febbraio 2000, praticamente è solo al Processo di Ustica, si crea di fatto un Giudice speciale, cioè si crea un unico processo speciale con norme che valgono solo per loro con un Giudice che si forma un convincimento nei termini che ho prima cercato di spiegare a questa Corte di Assise. Pertanto, ad avviso di questo Difensore, anche sotto il profilo del 102 secondo comma eventualmente anche in relazione all'art. 25 della Costituzione, cioè il Giudice naturale precostituito per legge. Un Giudice che prosegue solo per questo Processo alla luce di quello che ho detto prima e che ho cercato di spiegare prima, quindi solo nei confronti di questi otto, dieci imputati, con un rito abrogato per tutti gli altri, è un Giudice speciale e non è un Giudice precostituito per legge, perché un Giudice ordinario precostituito per legge avrebbe applicato agli odierni imputati del Processo di Ustica, il codice di procedura penale vigente per tutti gli altri cittadini



italiani. **PRESIDENTE:** sì, l'udienza è sospesa fino alle 12:30. (Sospensione).-

**ALLA RIPRESA**

**PRESIDENTE:** Prego! **AVV. DIF. CIAMARCA:**

Presidente, l'Avvocato Ciamarca sostituisce l'Avvocato Angelo Miele per il Generale Alloro.

**PRESIDENTE:** va bene. Sì, chi interviene adesso?

Avvocato Nanni? **AVV. DIF. NANNI:** sì, potrei

intervenire io e oltre che scusarmi per questa voce che sicuramente renderà più difficile il

Vostro scopo. **PRESIDENTE:** quindi Avvocato Nanni

per... **AVV. DIF. NANNI:** Nanni, per il Generali

Melillo. E devo dire che senz'altro è un compito ingrato quello a cui mi accingo ad affrontare,

ingrato intervenire dopo l'intervento di numerosi altri Difensori che ormai hanno

sviscerato le problematiche che Vi trovate ad affrontare in questa sede. Ingrato quasi quanto

il Vostro che a vostra volta dovete ascoltare l'ennesimo Difensore che vi ripropone delle

eccezioni già formulate. Mi permettete però di formulare qualche considerazione, ritengo sia

ulteriore rispetto a quelle già sollevate dagli altri colleghi; qualche considerazione sui due

temi principali sui quali mi soffermerò, e cioè anzitutto sulla stessa... il fatto che

l'Ordinanza di rinvio a giudizio e l'Attività Istruttoria che ha condotto a questo Processo. Risulta, a parere di questa Difesa, viziata sotto il duplice profilo: anzitutto sotto il profilo della stessa individuazione dell'Autorità Giudiziaria che nella specie, lo dico subito, riteniamo sia carente di giurisdizione; e in secondo luogo sotto il profilo di una palese violazione dei diritti di difesa. Venendo al primo punto, la carenza di giurisdizione, è connessa alla violazione dell'art. 242 delle disposizioni transitorie del nuovo codice di procedura penale del decreto legislativo 271 dell'89 ed ha inciso per un verso nel momento iniziale e per l'altro verso nel momento finale, quello cioè in cui pur ammettendo - ma noi riteniamo che così non sia - che correttamente abbia intrapreso l'istruzione formale del Giudice Istruttore rispetto ai fatti, oggetto di questo Procedimento, comunque l'istruzione stessa è stata chiusa e si è giunti a un'Ordinanza anch'essa viziata per violazione dell'art. 242. Questa disposizione è stata interpretata sviscerata in tutti i suoi aspetti, quindi proverò a non ripetere ciò che già avete sentito. La situazione qual è nel momento in cui

entra in vigore il nuovo codice di procedura penale: il Giudice Istruttore sta procedendo per un'ipotesi di strage contro ignoti, qualche contestazione di reato che potremmo definire satellite, ipotesi marginaria, i reati comunque appendice dell'indagine principale, è stata già fatta, nella mente di Dio, l'imputazione per attentato agli organi costituzionali e alto tradimento. E allora essendo questa la situazione non ricorrono le ipotesi previste dalla lettera a), dell'art. 242, quelle della lettera b), rispetto al fatto del quale è imputato il Generale Melillo, e ritiene questa Difesa che non ricorrono nemmeno le condizioni previste dalla lettera c), perché la lettera c), dell'art. 242, cercando di sintetizzare al massimo, prevede che debbano esistere due condizioni, debbano coesistere due presupposti perché si possa procedere con le norme del vecchio rito rispetto al fatto di reato che per quanto mi riguarda è ascritto al Generale Melillo, l'alto tradimento e l'attentato agli organi costituzionali. E cioè la circostanza che questo reato sia connesso agli altri per i quali già esisteva un'istruzione formale, e nella specie abbiamo visto una strage contro ignoti

non contestata a nessuno ma un'ipotesi formulata contro ignoti, e dell'ipotesi di falsa testimonianza; e ulteriore condizione, la seconda condizione, che i procedimenti relativi ai diversi reati siano stati già riuniti. Ora evidentemente le ipotesi di reato già contestate all'epoca dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, rappresentando quello che lo stesso Giudice Istruttore nell'Ordinanza di rinvio a giudizio ma ancora prima con un'Ordinanza dell'ottantadu... eh, del '92 addirittura, con la quale confermava la correttezza della propria interpretazione, dicevo queste ipotesi sono senz'altro degli... delle articolazioni, degli sviluppi dell'ipotesi originaria strage mai contestata a nessuno. Questa circostanza però, il fatto che siano delle articolazioni dell'ipotesi originaria che si sviluppano nell'ambito del medesimo procedimento, del medesimo fascicolo processuale, non fa venir meno la necessità di riunione, rende soltanto questa riunione di procedimenti automatica, così viene definita dalla Giurisprudenza e così è stata definita in questa Giurisprudenza processuale dal Giudice Istruttore nel corso dell'istruzione. Non può

far venire meno quello che è il secondo requisito fondamentale di cui parla l'art. 242, una riunione c'è, ci deve essere comunque, rispetto a quei fatti nel momento in cui entrò in vigore il nuovo codice di procedura penale, quella riunione fu automatica perché si trattava di mere articolazioni, di meri sviluppi della originaria ipotesi accusatoria. Lo ripeto per l'ennesima volta, mai contestata a nessuno. Detto questo però, ritenere che così come è stato fatto dal Giudice Istruttore, che il perpetrarsi della sua giurisdizione rispetto alle ipotesi delittuose contestate dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale sia un'interpretazione corretta per le norme di cui all'art. 242 delle disposizioni transitorie di cui abbiamo parlato, e la trovo davvero un'impresa ardua, perché è insuperabile il dato testuale. Una volta che abbiamo presente la duplicità dei presupposti richiesti dalla norma, la connessione dei procedimenti e l'esistenza di una previa riunione degli stessi, non si vede come e logicamente si possa ipotizzare una riunione con un procedimento che nasce dopo, con una ipotesi di reato che viene formulata dopo. E lo ripeto,

la mera circostanza che nell'ambito dello stesso procedimento vengano formulate altre ipotesi che costituiscono sviluppo e articolazione dell'ipotesi originaria, non vuol dire che non ci sia una riunione, c'è ma è automatica. D'altra parte in questo senso si è chiaramente espressa la Giurisprudenza che vi è stata già citata e che non sto quindi a ripetere, tra l'altro la trovate correttamente allegata alle note depositate dell'Avvocato Biaggianti, la necessità che la riunione sia precedente rispetto all'entrata in vigore del codice. E allora come si può superare questo dato testuale, francamente nei giorni che hanno preceduto l'udienza odierna, l'udienza di ieri, quelli nei quali stavo, stavamo tutti pensando, ragionando, su come articolare questi nostri interventi, mi sono più volte posto il problema di interpretare questa disposizione in maniera davvero infondata, cerco di spiegarmi meglio, di dare un'interpretazione così originale da non esser stata valutata correttamente da tre illustri rappresentanti della Pubblica Accusa e dal Giudice Istruttore. E allora non mi sono accontentato di leggere le due, due/tre pagine che il Giudice Istruttore dedica all'argomento

dell'Ordinanza di rinvio a giudizio, sono andato a prendere l'Ordinanza del febbraio del '92 ed effettivamente una motivazione del perché, per quale motivo si possa ritenere la sua giurisdizione, la giurisdizione del Giudice Istruttore, relativamente all'ipotesi di reato contestato dopo l'entrata in vigore del nuovo codice non c'è. Non c'è, poi la rileggerete, immagino che l'avete già fatto sicuramente, molto articolata, estremamente articolata, richiama... piena di situazioni di giurisprudenza, dice non solo la fonte dove si trova pubblicata, ma anche chi ha offerto quella Giurisprudenza in visione al Giudice Istruttore, su che cosa? Sul fatto che, trattandosi di articolazione dell'ipotesi accusatoria iniziare nell'ambito dello stesso procedimento, non è necessario un provvedimento formale di riunione. Ma non una parola sul fatto che questa automatica riunione possa avvenire dopo l'entrata in vigore del codice, non c'è. E' stridente il contrasto che esiste tra la parte ampiamente motivata, quella precedente sulla riunione automatica, e la frase con la quale in maniera assolutamente apodittica, senza una riga di motivazione dice beh, allora non si vede per

quale motivo le stesse regole non debbano valere per l'ipotesi di reato che emergono dopo. Io non vedo il motivo per cui debba valere; e non vedo questo motivo proprio perché, come già Vi è stato detto da alcuni rappresentanti della Difesa, è una norma di carattere eccezionale e il dato testuale non può essere superato. Quando l'art. 242 alla lettera c), fa riferimento a procedimenti connessi con altri procedimenti per i quali ricorrono altre condizioni, sempre che alla data di entrata in vigore del codice i procedimenti siano già riuniti, ci parla di una circostanza che deve essere necessariamente verificata prima. E allora l'interpretazione deve essere restrittiva, perché norme eccezionali, perché norme che consentono - ve lo diceva l'Avvocato Filiali - nel 2000 di stare a giudicare dei cittadini in un modo in cui nessun altro cittadino viene giudicato, e solo per questo fatto è una norma eccezionale. E allora oltre ad essere restrittiva l'interpretazione, può essere anche valutata sistematicamente, in che senso? Se fosse vera, cioè se fosse corretta - scusate - l'interpretazione data dal Giudice Istruttore, quale necessità avrebbe avuto il Legislatore dell'89 di inserire la seconda delle



condizioni? Sempre che alla data di entrata in vigore del codice i procedimenti siano già riuniti. Se fosse vero quella interpretazione non ci sarebbe stata nessuna necessità di specificare la necessità di questo secondo presupposto, l'esistenza di una riunione precedente all'entrata in vigore del codice. Sarebbe stato sufficiente parlare di procedimenti connessi, perché la connessione nell'ambito del procedimento inteso come fascicolo, inteso come articolazioni che nascono dalla stessa ipotesi delittuosa, io sto procedendo per una strage, non l'ho mai contestata a nessuno e non ho idea di chi possano essere gli autori, però capisco che una persona mi rende una falsa testimonianza e mi accorgo a un certo punto dopo anni, che delle altre persone hanno commesso un alto tradimento. E sono tutte articolazioni dello stesso procedimento, secondo l'impostazione del Giudice Istruttore, no? E allora che necessità c'era di inserire comunque il secondo presupposto, bastava parlare di reati connessi, ma così non può essere perché altrimenti - e Ve ne rendete conto facilmente - si sarebbe andati avanti all'infinito. Molto efficace è stato

l'intervento questa mattina dell'Avvocato Misiani, no? La faida, da quarant'anni tutti gli omicidi che vengono commessi nell'ambito della faida in quel Paese, sono reati connessi e quindi perché non dovrebbero essere giudicati, almeno fino alla data del termine massimo dell'istruzione formale col vecchio codice. E' un paradosso evidentemente, ma spiega la correttezza di questa interpretazione. Ritengo che ad una simile interpretazione siamo costretti anche dalla necessità di interpretare le norme che ci sembrano ambigue, quelle che ci sembrano di difficile lettura, quelle che possono essere interpretata in maniera diversa, nella maniera che meglio asseconda i principi costituzionali fondamentali che governano il nostro esistere e quindi anche il modo in cui si viene sottoposti al processo penale. Ma il semplice rispetto del tanto spesso invocato principio di uguaglianza ci induce ad interpretare in questo modo quella disposizione. E ci sono altre considerazioni, dicevo, anche un'interpretazione sistematica; nel momento in cui entra in vigore questa disposizione, l'art. 242 nel momento in cui cioè entra in vigore il nuovo codice di procedura penale, la ratio non

può che essere quella di limitare al massimo la coesistenza del duplice rito, deve essere limitata ai casi davvero eccezionali perché altrimenti si provocherebbe una disparità di trattamento. Io francamente non ritengo sia arbitraria questa interpretazione, questa interpretazione così restrittiva necessitata dalle norme costituzionali; e non lo ritengo perché dicevo quando è entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale, è entrata anche in vigore la nuova legge sul Tribunale per i minorenni, che manifesta di partecipare nella stessa ratio. Cerco di spiegarmi: la peculiarità della giurisdizione del Tribunale per i minorenni, comporta che sia impossibile per un Tribunale ordinario giudicare il minore che abbia commesso uno stesso reato in concorso con un maggiorenne. E allora se quello rappresenta un'eccezione allo stesso modo, essendo eccezione il perpetrarsi della giurisdizione del Giudice Istruttore, non può ritenersi qualsiasi reato connesso anche accertato dopo debba essere giudicato secondo le stesse forme. C'è un altro profilo che può essere, che ritengo, che reputo comunque interessante sempre nell'ottica di un'interpretazione conforme ai principi

costituzionali ed una interpretazione sistematica delle nostre... delle norme del codice e conduce a questa interpretazione. E cioè parla l'art. 242 di procedimenti connessi. Ora la connessione, qui parliamo a mio giudizio di vera e propria capacità giurisdizionale del Giudice Istruttore, il Giudice Istruttore al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale non esiste più, se non in quelle ipotesi previste dall'art. 242 e per quei determinati periodi. La esistenza di una connessione tra procedimenti incide però anche in materia di competenza, ma come incide? Facendo in modo che la competenza rispetto al reato più grave attragga semmai quella per i reati connessi meno gravi. Aderendo invece all'interpretazione che è stata adottata dal Giudice Istruttore, in questo caso ci troveremo nell'assurdo che l'ipotesi di reato appendicolari, quelli marginali già contestate al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, avrebbero attratto nella giurisdizione del Giudice Istruttore l'ipotesi fondamentale di reato e comunque il reato di cui oggi si discute. Anche sotto questo profilo ritengo che si tratterebbe di una

irrazionale applicazione di quella disposizione, l'applicazione non conforme comunque al sistema del nostro ordinamento. L'oggetto primario delle indagini, a partire dal 1992, Processo di Ustica, diceva il mio collega l'altro giorno "questo non è il Processo di Ustica", non mi interessa se è, non è, sicuramente è più facile chiamarlo in questo modo per capirci. Il Processo di Ustica ha come oggetto primario e fondamentale l'ipotesi di reato di alto tradimento e di attentato agli organi costituzionali, contestata per la prima volta nel 1992 dagli imputati. E non si comprende davvero per quale motivo il fatto che una falsa testimonianza certamente connessa in astratto possa attrarre, possa comportare l'estinzione della giurisdizione del Giudice Istruttore anche su questo fatto emerso successivamente. Ecco, ritengo pertanto che la violazione dell'art. 242 in questi termini, nel senso di violazione dell'art. 242 lettera c), abbia comportato la nullità e chiedo che Voi dichiariate la nullità di tutti gli atti dell'istruzione e degli atti conseguenti, quale l'Ordinanza di rinvio a giudizio, perché questa violazione ha inciso ai sensi dell'art. 185 numero 1 del codice del

1930; la nullità per mancata osservanza alle norme concernenti la capacità del Giudice. Se però ci allontaniamo da queste considerazioni e vediamo la questione sotto il diverso profilo cui prima accennavo, questa che ho finora tentato di sviluppare a monte, l'inizio delle indagini, guardiamola a valle; come e quando soprattutto si sarebbero concluse queste indagini? Vi è stato già segnalato, non sto a ripeterlo, il susseguirsi di norme che hanno prorogato il termine massimo di durata delle istruzioni formali. Quello che però mi interessa ulteriormente sottolineare, è che nella struttura del comma 3 dell'art. 242 si parla di procedimenti con istruzione formale, se l'istruzione è ancora in corso ad una certa data, quella che è stata modificata, quando si tratta di reati indicati nell'art. 407 comma 2. Ipotesi: Voi rigettate la richiesta di nullità che ho appena avanzato e dunque si è correttamente instaurata l'istruzione formale dell'ipotesi di reato di cui all'art. 289. Dovete però comunque misurarVi su questo aspetto, perché ammesso e non concesso che avesse la capacità giurisdizionale di condurre l'istruzione formale il Giudice Istruttore

rispetto agli attuali imputati, in ogni caso questa capacità ce l'ha avuta fino al 30 giugno del 1997. Perché questo? Perché è soltanto la Legge 183 del '97, l'ultima proroga, che cambia i termini della questione e cioè, sono prorogati fino al 31 dicembre '97, non tutte le istruzioni dei procedimenti quando si tratta di determinati reati, ma tutte le istruzioni nei procedimenti nei quali sia stato contestato un determinato delitto, tra questi delitti evidentemente non c'è quello di cui all'art. 289 e c'è soltanto per quanto riguarda questo Procedimento il delitto di strage, delitto di strage, che però non è mai stato contestato a nessuno. E ritengo sia in dubbio che la Legge 183 del '97, nel concedere un'ulteriore proroga fino al 31 dicembre '97, appunto, abbia inteso riferirsi esclusivamente ai processi nei quali un determinato reato sia stato contestato, nel senso di contestato ad un determinato imputato, perché è solo questa la contestazione che conosce il vecchio codice di procedura penale, solo questa è la... il significato dell'espressione contestazione, che possiamo logicamente ammettere, cosa avrebbe potuto intendere il Legislatore se non quello che sto

dicendo. Quando si parla di reato contestato, non si può che far riferimento ad un reato che è stato appunto contestato ma ad una determinata persona, questo non è mai stato, e allora il procedimento la cui istruzione formale la stava conducendo il nostro Giudice Istruttore, non avrebbe potuto prorogarsi fino al 31 dicembre '97, ma l'Istruttoria relativa a questo Procedimento avrebbe dovuto concludersi entro il 30 giugno '97. Così non è stato è fin troppo chiaro, ormai Vi è stato sottolineato che non è stato così, perché? Perché dopo il 30 giugno del '97, non solo sono stati compiuti numerosi atti istruttori da parte del Giudice Istruttore, ma sono stati compiuti degli atti istruttori più rilevanti, quelli fondamentali, e allora, allora nasce un altro problema però, l'art. 242 comma 3, pone dei termini, di volta in volta prorogati ma sono dei termini diversi, il primo per la chiusura dell'Istruttoria formale, gli altri per deposito degli atti, deposito della decisione dell'Ordinanza o della Sentenza. E il Giudice Istruttore probabilmente non si è posto il problema della scadenza dell'istruzione al 30 giugno '97, sicuramente se lo è posto rispetto al 31/12/'97 ai nostri fini non cambia, quello



che mi interessa sottolineare però è che ponendosi questo problema, il Giudice Istruttore ha pure ritenuto di risolverlo; l'Avvocato Bartolo Vi leggeva l'altro giorno quel passo dell'Ordinanza, quel passaggio nel quale si fa riferimento ad una possibile responsabilità penale o disciplinare per il fatto di non aver rispettato determinati termini, ma non comunque ad un'assunzione processuale in termini di nullità o di inutilizzabilità, me lo sono andato a riguardare, perché, perché io non penso che sia questa l'interpretazione corretta, non penso che quella data dal Giudice Istruttore sia l'interpretazione corretta, e ne ho avuto la conferma, perché assolutamente diversa è la natura del termine entro il quale deve concludersi l'istruzione formale rispetto alla natura del termine entro il quale il Giudice deve poi depositare gli atti e successivamente depositare il proprio provvedimento conclusivo, Ordinanza o Sentenza, i due termini hanno una natura diversa, il Giudice Istruttore però, sostenendo che il mancato rispetto dei termini genericamente intesi non comporta nessuna nullità, effettivamente non fa che riferirsi al secondo tipo di termine, cioè a quello per il

deposito dell'Ordinanza. La ratio della norma a pagina 5460 dell'Ordinanza di rinvio a giudizio è di tutta evidenza, il Legislatore attraverso il pronto deposito degli atti ha voluto innanzi tutto arrestare l'eventuale prosieguo di qualsivoglia Attività Istruttoria da parte del Giudice, per poter poi giungere in qualsivoglia modo, pur nel rispetto delle forme ad una sollecita definizione dei procedimenti, il mancato rispetto dei termini di cui sopra, quali? Quelli della chiusura dell'Istruttoria o quelli per il deposito del provvedimento? Non dà luogo a nullità né a decadenza non essendo queste espressamente previste, non c'è una norma che espressamente lo prevede è vero, poi però sottolinea pagina 5461: "nel caso di specie l'unico termine che non risulta rispettato è solo quello relativo al deposito della decisione" e non è vero. Lo abbiamo già dimostrato che non è vero, li avevo preparati degli altri atti per dimostrarlo ulteriormente, ma ritengo che... di abusare soltanto della Vostra pazienza, perché c'è un'acquisizio... un'attività di acquisizione di atti veramente copiosa, primo giugno '98, il 25 giugno '98, vengono acquisiti questi atti, badate atti

evidentemente chiesti per la prima volta ricercati per la prima volta, non Ve lo sto a leggere per non occupare troppo tempo, ma si tratta del fascicolo 319 ai fogli 72936 e seguenti, stesso fascicolo fogli 73010 e seguenti, fascicolo 320 acquisizione di altri atti, in data 15 luglio '98, per non parlare poi dell'attività compiuta nel '99, già c'è stato un accenno ci torneremo. Allora non è vero che l'unico termine che non è stato rispettato è quello del deposito dell'Ordinanza, cominciamo a dire questo, ma una volta che si imposta in questo modo è chiaro che viene facile al Giudice Istruttore risolvere il problema come? Ma il problema non è di nullità, non è di inutilizzabilità che non esiste nel vecchio codice, perché? Perché soltanto semmai una responsabilità penale o disciplinare ma non una carenza di giurisdizione, anche perché il Giudice Istruttore sia pure come organo residuo sopravvive ancora nell'ordinamento in virtù dell'art. 242 terzo comma, Cassazione Caliciuri 10 luglio '95. Sì, ma non è senza motivo, che può citare questa Giurisprudenza, semplicemente perché la riferisce al mancato rispetto del secondo tipo di termine, perché è

vero che il Giudice Istruttore sopravvive ma può sopravvivere soltanto entro il termine massimo stabilito dall'art. 242 comma 3 delle disposizioni di... transitorie del nuovo codice di procedura penale, termine massimo per il compimento delle istruzioni formali. E devo dire che mi sembrava così chiara questa interpretazione e così obbligata che non sono stato poi nemmeno sorpreso a vedere applicata questa interpretazione delle norme, dalla Corte di Appello in più occasioni, la stessa Corte di Appello di Roma, ne cito soltanto una e mi permetterò poi di farVi avere copia della Sentenza, la Prima Sezione 27/04/'94 il termine di sicura natura perentoria è solo il primo, non ho letto tutta la motivazione evidentemente fa riferimento a quello per la chiusura dell'istruzione formale, poiché esso è chiaramente finalizzato a impedire che oltre la data del 31 dicembre '90, quella originariamente è prevista in via generale dal terzo comma del 242 o del 31 dicembre '94, dice questa Sentenza sappiamo in realtà che si tratta del 30 giugno '97 per quanto riguarda questo Processo. Il Giudice Istruttore ormai privo di Giurisdizione possa continuare a compiere Attività Istruttorie

con l'applicazione delle norme processuali vigenti, la stessa natura e finalità non ha invece il termine previsto per il deposito della Sentenza fin qui ci arriviamo, questo ci aveva detto il Giudice Istruttore, ma non c'entra con la violazione che è stata commessa, non chiudendo l'istruzione formale entro il termine perentoriamente imposto dall'art. 242 delle disposizioni di attuazione e qual è la sanzione, non una sanzione di natura disciplinare o addirittura penale per il Giudice Istruttore che non rispetti quel termine, ne deriva, scrive la Corte di Appello di Roma che: il mancato rispetto del primo termine produce la nullità assoluta di carattere generale previsto dall'art. 185 lettera a), codice di procedura penale abrogato del provvedimento in quanto adottato da organo carente di giurisdizione. Questo è quello che è accaduto nel nostro caso, l'Ordinanza di rinvio a giudizio, è stata emessa da un Giudice che era privo di giurisdizione, da un Giudice che non poteva più fare il Giudice Istruttore, perché al 30 giugno del 1997, non esisteva più come figura nel nostro ordinamento, non avendo mai contestato a nessuno il reato di strage, non... non so come, ma faccio un'altra

ipotesi, non so come possa essere possibile ma la faccio astratta, non aderite a questa interpretazione, parliamo del 31 dicembre '97, il Giudice Istruttore non esiste più, chi compie quell'Attività Istruttoria che comunque è stata compiuta nel '98 e nel '99, Attività Istruttoria che ha portato all'emissione dell'Ordinanza di rinvio a giudizio, sulla base della quale oggi gli imputati devono rispondere, chi? Sicuramente non un Giudice, non un Giudice del nostro ordinamento. E vi dicevo davvero tanta è stata l'Attività Istruttoria compiuta in tutto il '98, e nel '99, non solo tanta ma fondamentale Attività Istruttoria; abbiamo parlato prima dell'acquisizione dei documenti, l'acquisizione di accertamenti Tecnico Peritali, ne parlava prima l'Avvocato Filiani, 30 dicembre '98, il Perito Professor Casarosa, deposita alcune considerazioni sul documento depositato dal Generale Melillo il 23 dicembre del 1995, tre anni prima. Non so quanto perché i problemi che hanno gli Avvocati a guardare tutti questi atti li avete avuti sicuramente anche Voi, quindi non so quanto conosciate il fascicolo, ma il Generale Melillo ha avuto una produzione, ha partecipato per quanto ha potuto eh, per quanto

ha potuto ha partecipato alla fase Istruttoria, mettendosi continuamente a deposizione esponendo continuamente le proprie ragioni e le proprie argomentazioni, sui temi dell'indagine che gli venivano di volta in volta contestati e solo su quelli evidentemente. E immediata è stata ogni volta la replica da parte dei vari Periti, questa volta passano tre anni, perché passano tre anni? Probabilmente il Professor Casarosa nemmeno gli avrebbe voluto più rispondere al Generale Melillo dopo tre anni, però ci dice a pagina 2, di questo documento depositato nel dicembre del '98, che è stato il Giudice Istruttore a chiederglielo. I possibili commenti a quanto riportato nell'ultimo documento del Generale Melillo erano già contenuti nella precedente documentazione, non è questo il momento per dirle quanto infondata sia questa affermazione, in seguito su sollecitazione dell'Autorità Giudiziaria che ha richiesto chiarimenti su quanto esposto dal Generale Melillo nel predetto documento 5, il sottoscritto ha ritenuto opportuno trasmettere all'Autorità Giudiziaria le sintetiche considerazioni di anzi riportate. A me questa non so come chiamarla se non Attività

Istruttoria quella di chiedere al Perito dimmi cosa ne pensi, dammi una valutazione. Dicembre '98, ricostruzione dei fatti avvenuta la sera del 27 giugno '80 nel cielo di Ustica, depositata il 24 marzo '99 sì, questo è depositato dai Consulenti di Parte Civile, nessun problema, evidentemente le Parti possono in qualsiasi... le Parti private possono in qualsiasi momento depositare memorie; qualche problema in più, quando verificheremo l'incidenza che determinate opinioni, determinate interpretazioni, hanno poi sulla decisione del rinvio a giudizio. Note conclusive dei membri della Commissione radaristica note conclusive, credo che siano quelle che ci dai tu... **VOCI:** (in sottofondo). **AVV. DIF. NANNI:** depositate l'8 aprile '99, dai Professori Dallinese e Tiberio e dal Colonnello Docali (o simile). Anche queste Ve lo diceva già l'Avvocato Filiani già anche queste dicevo, richieste espressamente dall'Autorità Giudiziaria, scusatemi. **VOCI:** (in sottofondo). **AVV. DIF. NANNI:** ma non è tutto, perché lo stesso 8 aprile, viene depositata un'analisi critica delle cause dell'incidente alla luce delle acquisizioni dell'Autorità Giudiziaria in



epoca successiva al deposito della Perizia Tecnica del Collegio Peritale di Ufficio coordinato dal Professor Misiti, analisi tecnica, sulla base di quanto è stato accertato dopo il deposito degli atti, anche questa depositata l'8 aprile del '99, dai Professori Casarosa e Eld, altri due Periti. Ma non basta, perché poi il 7 luglio del '99, vengono depositate le osservazioni sulla ricostruzione dei fatti avvenuti la sera del 27 giugno '88 nel cielo di Ustica, effettuata dai Consulenti Tecnici di Parte Civile; che cos'è questo documento? E' un documento nel quale, critiche è troppo leggero, diciamo aspre critiche, qualcuno li potrebbe interpretare come insulti, si scambiano reciprocamente i Consulenti Tecnici di Ufficio, e i Consulenti Tecnici di Parte Civile, perché gli uni sostengono che non può, non è sostenibile tecnicamente l'ipotesi di abbattimento dell'aereo a causa di un missile, dell'esplosione di un missile, gli altri sostengono, ma che sempre i Periti dell'Ufficio, ma che la caduta è dovuta all'episodio di quasi collisione, gli altri sostengono che invece assolutamente da escludere è qualsiasi altra ipotesi tra... essendosi trattato

dell'esplosione di un missile. Ora su questi atti tornerò brevemente sotto un altro profilo, ma per quanto riguarda la carenza di giurisdizione che prima lamentavo, mi sembra davvero evidente il vizio che inficia l'Ordinanza per essere stata emessa da un Giudice, ed in epoca nella quale questo Giudice era assolutamente privo di giurisdizione e quindi la violazione dell'art. 242 comma 3, all'inizio abbiamo visto quello del comma 1, lettera c), ora del comma 3, delle disposizioni transitorie al codice di procedura penale, ha comunque determinato la nullità dell'Ordinanza di rinvio a giudizio e in questo senso, chiedo a Voi che venga dichiarato per violazione dell'art. 185 numero 1, del codice di procedura penale del 1930. Passo brevemente al secondo aspetto che mi ero riproposto di trattare e c'è quello della violazione dei diritti della Difesa, perché? Perché anche se Voi non accoglierete le nostre eccezioni sulla carenza di giurisdizione nel momento iniziale e comunque nel momento finale, sul fatto che per nessun motivo gli attuali imputati per quanto mi riguarda il Generale Melillo poteva essere sottoposto ad una istr... formale a partire dal

1992 anche se Voi le rigetterete queste eccezioni, dovrete pur sempre valutare la legittimità dell'Ordinanza di rinvio a giudizio, sulla base delle norme del vecchio codice di procedura penale, che ostinatamente ci si ripropone, con il quale ancora oggi abbiamo a che fare. E proprio valutata alla luce delle norme contenute in quel codice, nel codice del 1930 emerge altrettanto chiaramente la nullità dell'Ordinanza, per una chiara violazione dei diritti di Difesa, perché? Perché quei documenti che prima Vi ho citato, quelle Perizie, depositate nel 1999, non sono mai state fatte conoscere agli imputati, Ve lo diceva l'Avvocato Filiani parlando di uno di quei documenti Ve ne ho citati altri tre, accertamenti peritali, del loro deposito non è stato dato nessun avviso agli imputati, non si è potuto instaurare alcun contraddittorio su questi atti, quello che però mi preme sottolineare è che il contenuto di questi atti, ha assunto un'importanza decisiva, fondamentale per la decisione che il Giudice Istruttore ha assunto, per la decisione di rinviare a giudizio gli attuali imputati, e qui in questo aspetto si radica la violazione dei diritti di Difesa,

perché proprio i documenti sulla base dei quali il Giudice motiva il rinvio a giudizio degli imputati, non è stato consentito agli imputati stessi di interloquire, come faccio a dirlo? Non sono io a dirlo è il Giudice Istruttore che lo dice, nel contesto dell'Ordinanza è ripetuto più volte il rinvio più o meno esplicito ai contenuti di questi atti. A pagina 4068 dell'Ordinanza poi di rinvio a giudizio, il Giudice Istruttore si esprime in questi esatti termini: "si sono definitivamente escluse delle ipotesi, si è accertato in misura più che probabile un determinato contesto", quindi si è accertato e si è escluso, vedremo che fino a qualche mese prima non era così, non c'era niente di accertato e niente poteva escludersi, e i Pubblici Ministeri i rappresentanti del Pubblico Ministero che sono oggi presenti, non possono che confermarlo. Allora si è accertata in misura più che probabile un determinato contesto, in entrambe le ipotesi che rimangono in piedi, quelle contraddittorie di cui Vi parlavo prima no? Quelle proposte dai Consulenti della Parte Civile, si tratta necessariamente dell'esplosione di un missile e quelle proposte dai Consulenti Tecnici di Ufficio, il missile è

assolutamente impossibile, in questa aperta contraddizione tra le due ipotesi, abbiamo che il Giudice Istruttore, ci dice che in entrambe le ipotesi che rimangono in piedi, ma non hanno piena forza di farsi valere in modo esclusivo, ben si vede un determinato quadro di responsabilità che sarà sviluppato nella parte successiva. E' in questa ipotesi, è nell'ipotesi formulate nel 1999 che si inserisce che il Giudice Istruttore vede il quadro di responsabilità degli attuali imputati. Allora ci rendiamo immediatamente conto di come soltanto dopo aver avuto quei documenti, quelle Relazioni Peritali il Giudice Istruttore ha potuto motivare la sua Ordinanza, perché lo ripeto, in entrambe le ipotesi ben si vede un determinato quadro di responsabilità che poi svilupperà. Ma l'importanza il fatto che questi documenti siano fondamentali, non si limita a questa frase che non potevo prenderVi delle ore, perché l'Ordinanza la conoscete, questa è una frase esemplare, ma altrettanto esemplari sono altre frasi che mi permetto di sottolineare, a pagina 3954 e 3955 dell'Ordinanza, abbiamo detto prima pagina 4068 che si è accertata in misura più che probabile un determinato contesto, ebbene a

pagina 3954 e 3955 parla appunto di questo contesto esterno, da questi punti fermi deriva un quadro chiaro e allo stato delle conoscenze, più che difficilmente confutabile, più che difficilmente confutabile, è una Sentenza di condanna dicevo l'altro giorno all'Avvocato Bartolo, e noi non abbiamo potuto aprire bocca, un quadro chiaro e allo stato delle conoscenze più che difficilmente confutabile, non più un qualsiasi velivolo che per una qualsiasi ragione precipita, ma una situazione complessa quale è stato possibile costruire mediante cognizione radaristiche, più volte negate comunque impedita e solo da poco con certezza acquisite, è la Perizia radar depositata ad aprile del '99, che consente al Giudice Istruttore di dirsi certo di un determinato contesto esterno, è solo quella, che gli consente di dirsi certo di un determinato contesto esterno, è solo quella che dicendo certo il contesto esterno, consente di formulare le ipotesi di responsabilità nei confronti degli imputati. Ancora un paio di citazioni che Vi rendono chiaro il come abbiamo inciso quegli atti sulla decisione presa. A proposito del presunto inserimento di un velivolo sconosciuto in coda al DC9, anche se

non aveste rivestito la veste di Giudici Popolari o togati, anche se non aveste visto l'Ordinanza di rinvio a giudizio, lo avete saputo in mille modi, fuori da quest'Aula Vi è stato detto che... Vi è stato detto che è certo, che un velivolo si è nascosto sotto il DC9, credo e non ho motivo di dubitarne, che leggendo l'Ordinanza, leggendo le memorie redatte da noi Difensori sulla base di quei pochi atti che conoscevamo, qualche dubbio Vi possa essere venuto, comunque il Giudice Istruttore ritiene ad un certo punto certo l'inserimento del velivolo e cosa dice? Siamo sempre alle pagine che ho citato prima 3954/55 a meno diciassette e cioè alle 18:58:11 emerge un altro velivolo o altri due come apparirà dal corretto esame effettuato dai Periti radaristi di Ufficio, nella memoria depositata l'8 aprile '99 cui si rinvia addirittura motiva per relazione, cioè è quella la sua motivazione, la memoria depositata l'8 aprile '99. In conclusione siamo a pagina 3956 si può affermare al di là di ogni ragionevole dubbio che quella sera si verificò un'azione militare di intercettamento, con ogni verosimiglianza nei confronti dell'aereo nascosto e nella scia del DC9 e che la caduta

dell'aereo di linea sia caduta in questo contesto; tale scenario appare compatibile dirà poi, in conclusione questo è certo, e questo scenario è compatibile sia con le tesi dei Periti di Ufficio, sia con le tesi dei Periti di Parte Civile. Restano pagina 4061/62, quindi una volta posto un contesto complesso solo due interpretazioni della causa prima, in esso generatosi che ha determinato l'evento, cioè la Casarosa e Eld e la Algostino Bent Vadacchino, i primi Periti di Ufficio, ma anche la quasi collisione dice l'Ordinanza a pagina 4068 si è dimostrata possibile specialmente alla luce del... della revisione, specialmente dopo la revisione alla luce del nuovo scenario dei criteri di Forscin (come da pronuncia), quella revisione di cui si dice depositata l'8 aprile '99 è quella che rende possibile ricostruire un contesto di quasi collisione. L'altra ipotesi possibile secondo il Giudice Istruttore è quella formulata dalle Parti Civili. Mi sembra davvero che non si possano spendere altre parole e non si possa soprattutto abusare del tempo di tutti, per rafforzare ancora di più un'opinione che credo possiamo tutti condividere e cioè, quanto quegli atti depositati nel '99 siano stati



fondamentali per il rinvio a giudizio degli imputati. Ve lo ho letto prima è il Giudice Istruttore che dice: "in questo contesto emergono chiare le responsabilità", ma vedete che questo è un tema centrale, e probabilmente mi addentro adesso in un vicolo che mi viene obbligato dalla necessità di prevedere eventuali obiezioni che saranno formulate rispetto alle nostre eccezioni. E allora, il Giudice Istruttore lo abbiamo visto, sottolinea come è questo scenario che determina la responsabilità degli imputati, la stessa cosa a ben vedere la ritengono gli stessi Periti, i Periti però cosa fanno? Una cosa che veramente ho trovato molto strana e Ve la sottopongo, leggo, non si capisce che pagina è, comunque è la Perizia depositata dal Professor Casarosa, dal Professor Eld l'8/04/'99 una delle primissime pagine - adesso le conto - pagina 2 nella premessa siamo, cosa dicono in questa Perizia no? "Analisi critica sulle cause dell'incidente alla luce delle acquisizioni dell'Autorità Giudiziaria in epoca successiva al deposito della Perizia Tecnica", i Periti Casarosa, Eld vogliono comunque evidenziare che in questo documento non è stato introdotto alcun elemento nuovo, rispetto a

quanto esposto nell'ambito delle indagini tecniche effettuate nella Perizia Tecnica, ma è stata effettuata solo una diversa interpretazione dei risultati in essi conseguiti alla luce delle ulteriori acquisizioni effettuate dall'Autorità Giudiziaria, ora probabilmente sono singolare io, ma a me sembra che tante contraddizioni, quante ve ne siano in questa frase difficilmente le troviamo. Allora in questo documento non è stato introdotto alcun elemento nuovo, non si capisce cosa voglia dire, perché quali elementi può introdurre una Perizia, la Perizia deve fare valutazioni, i Periti sono chiamati ad esprimere le proprie valutazioni su determinati fatti, valutazioni che il Giudice non può esprimere perché non ha determinate cognizioni tecniche. Noi non abbiamo introdotto nessun elemento nuovo abbiamo soltanto effettuato una diversa interpretazione, che avete fatto? Avete fatto una diversa Perizia, quindi una Perizia nuova, se il compito del Perito è quello di interpretare, facendo una diversa interpretazione vuol dire che cambiano la Perizia, e qui mi sembra veramente troppo banale per soffermarmi ulteriormente. Ma sulla base di cosa fanno questa diversa

interpretazione? Sulla base, alla luce anzi delle ulteriori acquisizioni effettuata dall'Autorità Giudiziaria, beh, sono stati accertati dei fatti nuovi, la Perizia radaristica ha un determinato contesto, e i due Periti cambiano la propria Perizia, perché la preoccupazione di dire non abbiamo introdotto nessun elemento nuovo? Non voglio addentrarmi in interpretazioni possibili, ma sarebbero comunque campate in aria, però mi ha allarmato questa frase, perché è così priva di senso, è così privo di senso dire: "non abbiamo introdotto nessun alcun elemento nuovo", quando mi dici che hai fatto una diversa valutazione sulla base di risultati acquisiti da poco, che davvero non capisco perché vuoi dirmelo. Allora, ripeto, senza farne troppe e campate per aria di illazioni, mi limito ad osservare che una possibile obiezione alla nostra eccezione potrebbe essere quella per cui il mutato contesto, mutato scenario, la ricostruzione diversa delle cause dell'incidente, in termini probabilistici, cioè la maggiore probabilità attribuita ad una delle possibili cause, possa tutto sommato non incidere così come io Vi ho detto fino adesso, rispetto alla decisione di

rinviare a giudizio gli imputati, questa potrebbe essere una possibile obiezione. E allora però mi limito a ricordarVi che anzitutto il Giudice Istruttore, che a pagina 4068, dice che in quel contesto entrambe le ipotesi si vede un determinato quadro di responsabilità, e poi che comunque sono... sono degli aspetti fondamentali, perché sono gli stessi Pubblici Ministeri a riconoscerlo, l'ha riconosciuto il Giudice Istruttore, ho cercato di dirvelo io, ma gli stessi Pubblici Ministeri all'epoca del deposito delle loro requisitorie, e non potettero che sostenere la stessa cosa, cosa ci dissero, dice: "abbiamo acquisito una serie di elementi che però ci rendiamo conto che non avendo chiare le cause del disastro, beh, questo può incidere moltissimo sulla esistenza di un elemento psicologico del reato che andiamo a contestare o sull'interpretazione di determinate condotte", arriviamo subito a questo punto, quello che mi preme sottolineare è che l'assoluta novità di queste... di questi atti, l'assoluta novità rappresentata da questi accertamenti tecnici è... appalesa una violazione dei diritti di difesa, che è gravissima, è gravissima è sanzionata alla luce

delle norme del codice di procedura penale del 1930, perché il contraddittorio, ne abbiamo sentito parlare molto in questi giorni, però io dico forte una cosa ancora più scontata, perché è evidente che l'art. 111 costituzionalizza il principio del contraddittorio nella formazione della prova e ritengo che fondatissime siano le eccezioni fatte da tutti i colleghi a proposito del fatto che quella modifica costituzionale non può non incidere su questo Processo, però il contraddittorio non nasce con il nuovo codice di procedura penale, né nasce con l'art. 111, il contraddittorio esisteva e veniva garantito già nel vecchio codice di procedura penale, l'art. 372, il deposito degli atti a cosa era finalizzato, Ve l'ha letto prima l'Avvocato Filiani, Vi ha letto una Sentenza e quindi non sto a ripeterVi, ma la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che è norma del nostro ordinamento, l'art. 24 della Costituzione che cosa significhino... significano se non che nelle forme previste dal codice del 1930 che sono diverse da quelle del codice che poi verrà, già in quelle forme il contraddittorio deve essere rispettato, e il modo di rispettarlo è consentire alla Difesa di interloquire sui

risultati delle indagini. Mentre, come Vi veniva sottolineato prima, l'art. 111 introduce il principio del contraddittorio nella formazione della prova, nel codice del 1930 sicuramente veniva garantito il contraddittorio nella valutazione della prova. E il momento fondamentale, il primo fondamentale momento di valutazione della prova è appunto quello della emissione dell'Ordinanza di rinvio a giudizio, sulla base degli atti compiuti nel corso dell'istruzione. Se viene negato il contraddittorio imposto da... garantito dall'art. 372 non depositando gli atti sui quali poi come ho cercato di dimostrare l'Ordinanza si fonda, viene violato un principio fondamentale per la Difesa, una garanzia fondamentale della Difesa, la possibilità che gli venga garantito il contraddittorio pur nelle limitate forme previste dal codice del 1930, ma che gli venga garantito e cioè nel momento della valutazione della prova, provando a contestare e a smentire, provando a far leggere delle... inesattezze, o anche a formulare delle opinioni diverse da quelle contenute nelle Perizie depositate nel corso del 1999, dopo che i Difensori avevano già esposto le loro difese. Dicevo, questo lo

riconosce la violazione del diritto di difesa, non la possiamo vedere in astratto, ed è per questo che prima ho cercato di sostenere e di dimostrare, per quanto è stato nelle mie possibilità, l'incidenza che in questi anni... atti hanno avuto sulla decisione che poi è stata presa, perché non in astratto ma nel concreto è stato violato, perché sulle prove che hanno determinato il rinvio a giudizio non è stato consentito alle Difese di interloquire e questo dicevo prima è riconosciuto dagli stessi Pubblici Ministeri, prima andavo a memoria, adesso mi permetto di leggere ma un brevissimo passaggio della loro requisitoria, a pagina 404 e seguente, "occorre però riconoscere che questo imponente lavoro non ha portato a risultati che possono essere considerati certi sulle cause del disastro" vedete che differenza c'è? Cioè, lo vedete sicuramente, lo sapete già prima che Ve lo dica io, tra le certezze del Giudice Istruttore e la certezza dei Pubblici Ministeri della inesistenza di prove certe su una determinata causa del disastro. Il contraddittorio è stato negato in maniera così radicale, che addirittura i Pubblici Ministeri sono stati privati della possibilità di

interloquire sulle nuove Perizie, perché sarebbe stato almeno interessante vedere per quali delle due parti si schieravano, cioè se per la tesi... come la chiama il Giudice Istruttore Algostino Pent Paldacchino o Casarosa Eld, invece no nemmeno questo. Oh, vi sono però elementi che portano a ritenere che a bordo del DC9 abbia avuto luogo una esplosione, l'esplosione all'interno dell'aereo in zona non determinabile di un ordigno e dunque la causa della perdita del DC9 per la quale sono stati individuati i maggiori elementi di riscontro. I Pubblici Ministeri avevano una situazione di fatto nel momento in cui scrivevano le loro requisitorie, avevano lo stato delle indagini in quel momento, perché sappiamo che non sono finite quando avrebbero dovuto, erano tali per cui i Pubblici Ministeri dicevano, correttamente, la tesi dell'esplosione della bomba a bordo è quella più probabile. Certamente, invece non vi sono prove dell'impatto di un missile o di una sua testata, molto diversa dalla certezza del Pubblico Istruttore. Poi però è inutile che non lo legga perché voglio dire sarebbe veramente ingenuo, vi sono però degli elementi non trascurabili, quanto a numero e di forza non minore di quelli



indicati per l'esplosione interna, della interferenza di o uno o più aerei privi di transponder con la rotta del DC9, in luogo e momenti coincidenti con quelli dell'incidente, tali elementi non sono tali da consentire di per sé di escludere quelli contrastanti, che porterebbero a sostenere l'esplosione interna, essi però congiunti alla debolezza intrinseca di quest'ultimi, danno luogo a un contrasto di elementi di prova sulle cause del disastro, che è a giudizio dei requirenti insuperabile. Sulle cause del disastro c'è un contrasto di elementi probatori insuperabile, e perché mi interessava sottolineare questo aspetto? Perché non è solo il Giudice Istruttore che ci dice a pagina 4068 che già Vi ho citato qualche volta che è dal contesto che emerge una responsabilità chiara, la definisce lui degli imputati. Ma sono gli stessi Pubblici Ministeri che sulla base di queste premesse, quando vanno ad affrontare la posizione dei singoli imputati, pagina 466 della requisitoria, "è in dubbio che non sicuro accertamento di fatti presupposti possa incidere anche sulla rilevanza penale di condotte diverse, o perché legate da un nesso di strumentalità oppure per il venir meno delle

prove in ordine all'elemento soggettivo del reato. Non voglio mistificare, mi interessava sottolineare questo aspetto, è indubbio che il mancato accertamento dei fatti presupposti può incidere in quel modo, la frase viene messa in un contesto diverso, cioè se è in dubbio questo, in altri casi invece le condotte appaiono essere autonome oppure comunque i fatti reato risultano provati non il loro aspetto di rilevanza penale. La scappatoia l'Accusa la deve avere, perché certo non ignorava che l'Attività Istruttoria stava proseguendo. Allora, se è in dubbio che la mancanza di prove, il contrasto insanabile, così lo definiscono di prove sulle cause del disastro, incide sulla lettura, sulla interpretazione delle condotte come possibili reati, in altri casi invece le condotte appaiono essere autonome oppure comunque i fatti reati risultano provati non il loro aspetto di rilevanza penale. Questa è la richiesta, la motivazione, questa è una parte della motivazione sulle base dei quali Pubblici Ministeri chiederanno il rinvio a giudizio del Generale Melillo del reato di cui all'art. 289 codice penale, 77 codice penale militare di pace. Però su questo c'è stato il

contraddittorio, vedete quando dice che in alcuni casi le condotte sono autonome o i fatti reati risultano provati in ogni loro aspetto, noi abbiamo avuto una serie di elementi addotti dalla Pubblica Accusa, ci siamo messi lì e in una trentina di pagine, ma perché c'è anche poi una motivazione in diritto, direi una ventina quelle dedicate al fatto, abbiamo smontato pezzo per pezzo le accuse mosse nella requisitoria nei confronti del Generale Melillo, è la memoria depositata ai sensi dell'art. 372, da questi Difensor... dai Difensori del Generale Melillo. In relazione a quelle accuse che muovevano i Pubblici Ministeri, noi abbiamo potuto contraddire, abbiamo potuto interloquire e abbiamo potuto ritengo e aspetto di essere smentito probabilmente lo sarò nel corso del Processo, quando si farà, ma non sarà possibile che io sia smentito, perché sulla base degli atti di indagine, degli atti dell'Istruttoria, abbiamo dimostrato che le accuse formulate dai Pubblici Ministeri non reggevano, i Pubblici Ministeri in alternativa a la colorazione della condotta degli imputati alla luce delle cause del disastro, non avendo prove certe sulla causa, non possiamo colorarle in alcun modo,

parlano di fatti chiaramente accertati e rispetto al Generale Melillo che cosa ci dicevano? Ci dicevano per esempio il Generale Melillo d'altra parte ha ammesso di aver cambiato la data su un documento e noi cosa abbiamo fatto, non grandi cose, l'Istruttoria è durata vent'anni, noi abbiamo avuto sei mesi, forse di meno, per descrivere queste memorie... nel leggere gli atti e scrivere queste memorie, abbiamo preso tutti gli interrogatori del Generale Melillo e abbiamo detto: ma lo vedi Giudice Istruttore, lo vede come non ci sia alcun fondamento all'Accusa che muovono i Pubblici Ministeri, perché il Generale Melillo non ha mai ammesso quello che Voi dite avere ammesso, può essere stata una svista, no? Perché i Pubblici Ministeri dicendo che c'erano prove certe di determinati fatti, rispetto ai fatti contestati al Generale Melillo dicevano, il Generale Melillo ha ammesso che ha cambiato la data, non è vero leggeteVi gli interrogatori, troverete che non è vero e l'abbiamo scritto qui, il Generale Melillo ha ammesso che determinati appunti sulla caduta del MIG libico, non può averli preso dopo una certa ora, non è vero non l'ha mai detto. Il Generale Melillo

ancora una volta ha e... ha riconosciuto la paternità di una annotazione su una lettera nella quale era contenute delle notizie non rispondenti al vero sulla caduta del MIG libico, sì ma l'ha letta parzialmente quella lettera, perché la frase che si addebita al Generale Melillo della quale il Generale Melillo ha riconosciuto la paternità era ipotetica, e i Pubblici Ministeri la danno per invece una affermazione. Allora può essere stata una coincidenza la prima, no? Un errore, va be', una svista, non l'ho visto, che non è vero che il Generale Melillo l'ha ammesso, sbaglio a ricordare. La seconda, la terza, quando però ci rendiamo conto e Voi l'avete queste memorie, perché avete tutto il fascicolo, che tutti gli elementi di accusa portati dai Pubblici Ministeri nei confronti del Generale Melillo, consistevano in circostanze che non trovano alcun fondamento negli atti che al momento c'erano stati depositati, Vi rendete conto di come e quanto le cose cambino un anno dopo, due anni dopo, quando cioè sulla base di nuovi documenti, a noi ignoti, il Giudice Istruttore motiva un'Ordinanza di rinvio a giudizio. Non so veramente come possa ipotizzarsi che quei

documenti attenendo alle cause del disastro, attengano esclusivamente al reato di strage e non all'ipotesi delittuosa che si contesta oggi al Generale Melillo. Perché è evidente, è nelle cose, che soltanto quella... lo riconosce il Giudice Istruttore, lo avevano già detto i Pubblici Ministeri, soltanto quella ricostruzione va emergere delle responsabilità e quando i Pubblici Ministeri si spingono a formulare accuse indipendentemente da quella ricostruzione dei fatti, non possono far altro che scontrarsi contro una realtà degli atti processuali assolutamente diversa, e questo noi l'avevamo dimostrato, perché non c'è una parola, perché non c'è una parola? Nell'Ordinanza di rinvio a giudizio non c'è una parola sui contenuti di questa memoria, guardate che è stato imbarazzante scrivere in una memoria "questa accusa non è vera", vedi questa carta "questa accusa non è vera risulta da questo fascicolo, questa accusa non è vera risulta da questo foglio", beh, insomma voglio dire certo facile perché uno ha il foglio lo dimostra che non è vero, però limitare la Difesa a dire non è vero quello che dici e far vedere la carte che l'Accusa dovrebbe conoscere, è un pochino

limitante. Ma la limitazione stava nel fatto che nessun argomento esisteva, gli unici argomenti li trae il Giudice Istruttore dalla diversa ricostruzione dei fatti avvenuta nel 1999. Proprio per questo motivo insisto nella richiesta, perché vogliate dichiarare la nullità della Ordinanza di rinvio a giudizio, per violazione dei diritti di difesa, per violazione in particolare dell'art. 185 numero 3 del codice di procedura penale, l'art. 185 numero 3 che riguarda l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato nei casi e nelle forme che la legge stabilisce, il caso che ci riguarda è quello previsto dall'art. 372 che è stato violato, trova il suo fondamento, quella nullità prevista dall'art. 185 numero 3 del codice del '30, già e immediatamente nell'art. 24 della Costituzione, senonché l'art. 24 della Costituzione è stato integrato e specificato dall'art. 111 della Costituzione, perché dal richiamo all'osservanza del diritto di difesa, sancito dall'art. 24 si passa a puntualizzare che l'esercizio del diritto di difesa non può prescindere dal contraddittorio, da un contraddittorio che sia possibile in ogni fase del giudizio che comporti l'instaurarsi di una

nuova situazione processuale. Il contraddittorio nel codice... secondo le regole del codice del 1930 era possibile alla chiusura dell'istruzione dopo il deposito degli atti, in quella fase deve esser garantito e questo lo specifica l'art. 111 della Costituzione, l'art. 111 che non va a ripetere, senz'altro applicabile anche alle norme, ai processi che proseguono con le norme del codice abrogato. D'altra parte l'art. 24 della Costituzione, l'art. 111 oltre che a fungere da criterio di valutazione della legittimità delle norme di rango ordinario non si può negare che siano altresì costitutive dei diritti soggettivi perfetti, questo è riconosciuto per altre norme costituzionali e lo è stato costantemente riconosciuto con riferimento all'art. 21 della Costituzione, la libertà di pensiero, l'art. 41, il diritto di sciopero, che deriva immediatamente dalla Costituzione. Allo stesso modo la libertà di impresa allo stesso modo l'art. 24, l'art. 111 sono essi stessi, sono queste stesse disposizioni a costituire dei diritti soggettivi perfetti per gli imputati e ultima subordinata per l'ipotesi che non riteniate neppure sotto questo profilo la nullità dell'Ordinanza di



rinvio a giudizio, cioè per la violazione dell'art. 185 numero 3 codice del 1930, chiedo che venga sollevata appunto la questione di legittimità costituzionale degli art. 372 e 185 del codice di procedura penale del 1930, in relazione agli art. 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che il mancato deposito di atti del procedimento e dunque la mancata instaurazione del contraddittorio in relazione degli stessi, prima dell'emissione dell'Ordinanza di rinvio a giudizio, sia causa di nullità, grazie! **PRESIDENTE:** ci sono altri interventi da parte dei Difensori degli imputati, no? Credo che abbiamo esaurito. Adesso per quanto riguarda il rinvio c'è qualche richiesta particolare da parte... **AVV. P.C.** **NUNZIATA:** Presidente, sì per la Parte Civile Ministero della Difesa e Presidenza del Consiglio, credo di poter parlare anche a nome delle altre Parti Civili avremmo bisogno di un margine congruo di tempo vista la complessità delle questioni che sono state sollevate dalla Difesa degli imputati. **AVV. DIF. NANNI:** Presidente chiedo scusa se mi intrometto, volevo soltanto annunciare che deposito una brevissima nota su una delle questioni trattate.

**PRESIDENTE:** va bene. Sì, Pubblico Ministero?

**PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** anche il Pubblico Ministero ritiene... chiede un congruo tempo, appunto riguarda il fatto che alcune delle questioni dedotte implicano una compulsazione di taluni atti che non è agevolissima, cioè richiede qualche giorno per essere fatta, proprio data la mole del Processo, cioè ci sono proprio certi accertamenti in fatto su cui bisogna replicare. **AVV. P.C. FLICK:** la Parte Civile Davanzali si associa alla richiesta di termine.

**AVV. P.C. OSNATO:** anche Osnato Signor Presidente. **AVV. P.C. FILIANI:** ha già parlato in nome di tutti il collega, quindi ci associamo.

**PRESIDENTE:** i Difensori degli imputati? **AVV.**

**DIF. NANNI:** i Difensori degli imputati si oppongono, molte delle questioni da noi sollevate erano ben prevedibili, come ci abbiamo pensato noi, sono sicuro che ci hanno pensato nella logica del contraddittorio, sia i rappresentanti della Pubblica Accusa, sia i rappresentanti delle Parti Civili, quindi ritengo che si debba continuare a... a rispettare il calendario già prefissato da questa Corte, quindi i termini mi sembrano più che sufficienti. **VOCI:** (in sottofondo). **AVV.**

**DIF. NANNI:** Presidente, mi scusi non credo sia stato quantificato il termine richiesto dalle altre Parti, no? Però ritengo che... Lei si è sempre regolato che a quest'ora l'udienza finisce, ne abbiamo fissata una per venerdì, ci sono due giorni fino a venerdì, quello può essere un tempo congruo, voglio dire, noi senz'altro non chiediamo, mi sembra di interpretare il pensiero del collega, che si vada avanti oggi... **PRESIDENTE:** sì, però penso che la richiesta di termine superava venerdì, quindi sarebbe una richiesta quanto meno l'udienza prossima quella oltre il venerdì era il 21. **AVV. DIF. NANNI:** ma vede Presidente, considerata questa... questa questione era già stata posta dal collega l'altro giorno, e le questioni preliminari, la trattazione delle questioni preliminari evidentemente non consente una replica, per cui diluire molto ritengo non giovi alla speditezza e alla correttezza del contraddittorio per come l'abbiamo invocato fino adesso, un mantenimento del programma invece cons... consentirebbe a tutti quanti innanzi tutto di rispettare gli impegni che ci siamo dati un paio di mesi fa, no un mese fa, e comunque di poter compiutamente articolare delle

obiezioni, delle repliche alle nostre eccezioni.

**PRESIDENTE:** va bene, la Corte si ritira. (La Corte si ritira).-

**ALLA RIPRESA**

**PRESIDENTE:** Supportate anche in parte dalla produzione di nuova documentazione come in specie per quanto concerne l'eccezione avanzata dalla Difesa dell'imputato Tascio in relazione alla designazione Giudice Istruttore Dottor Priore, rendono legittima la richiesta di termine che non appare congruo quantificare soltanto nella durata di quarantotto ore, rinvia all'udienza già predeterminata del 21 novembre ore 9:30, invitando gli imputati e le altre Parti a ricomparire senz'altro avviso. L'Udienza è tolta!

La presente trascrizione è stata effettuata dalla O.F.T. (Cooperativa servizi di verbalizzazione) a r.l. ROMA - ed è composta di nn. 125 pagine.

**per O.F.T.**

**Natale PIZZO**